



Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto comparato

Unione europea

STUDIO

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

Unità Biblioteca di diritto comparato
PE 628.243 – Ottobre 2018

IT

IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA: LE SFIDE DIGITALI UNA PROSPETTIVA DI DIRITTO COMPARATO

Unione europea

STUDIO

Ottobre 2018

Sintesi

Il presente studio fa parte di un progetto più ampio che mira a gettare le basi per comparare il regime giuridico applicabile per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata in diversi ordinamenti giuridici e per confrontare le varie soluzioni che tali ordinamenti prevedono per le sfide che l'"era digitale" comporta per tale diritto.

Nelle pagine seguenti vengono esaminate, per quanto riguarda l'Unione europea e l'argomento trattati, la legislazione vigente, la giurisprudenza principale e la natura del diritto al rispetto della vita privata. Vengono infine formulate alcune conclusioni sulle sfide summenzionate.

Lo studio si propone di analizzare l'evoluzione storica della tutela del diritto al rispetto della vita privata, in tutti gli ambiti in cui si articola, nonché la portata delle norme introdotte da fonti primarie e di diritto derivato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, lette alla luce della giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia nonché valutate in considerazione delle sfide poste dai processi di progressiva digitalizzazione dei dati e delle informazioni personali.

AUTORE

Questo studio è stato scritto dal **Prof. Dr. Vincenzo Salvatore**, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

AMMINISTRATORE RESPONSABILE

Prof. Dr. Ignacio Díez Parra, Capo della "Unità Biblioteca di diritto comparato"
Per contattare l'Unità, si prega di scrivere a: EPRS-ComparativeLaw@europarl.europa.eu

VERSIONI LINGUISTICHE

Originale: IT

Traduzioni: DE, EN, ES, FR

Il documento è disponibile sul seguente sito Internet: <http://www.europarl.europa.eu/thinktank>

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Le opinioni espresse nel presente documento sono esclusivamente riconducibili alla responsabilità dell'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

Sono autorizzate la riproduzione e la traduzione per finalità non commerciali, a condizione che venga citata la fonte, che venga preventivamente acquisito il consenso dell'editore ed inviata una copia della pubblicazione all'indirizzo elettronico sopra indicato.

Manoscritto completato nel mese di Settembre 2018

Bruxelles © Unione Europea, 2018

PE 628.243

Carta	ISBN 978-92-846-3928-1	DOI:10.2861/93804	QA-06-18-176-IT-C
PDF	ISBN 978-92-846-3927-4	DOI:10.2861/98916	QA-06-18-176-IT-N

Indice

Indice delle abbreviazioni	IV
Sommario	V
I. Introduzione	1
I.1. L'affermazione del diritto al rispetto della vita privata nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea	2
I.2. Le sfide poste dai processi di digitalizzazione dei dati e delle informazioni.....	5
II. Il concetto di diritto al rispetto della vita privata nella legislazione dell'Unione europea	7
II.1. Le norme a tutela del diritto al rispetto della vita privata	7
II.1.1. Il diritto alla tutela dei dati personali.....	7
II.1.2. Il diritto al rispetto dell'orientamento sessuale	10
II.1.3. Il diritto al rispetto della segretezza delle informazioni relative alla salute	11
II.1.4. Il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche.....	12
II.2. Un approccio settoriale nel rispetto di un principio generale.....	14
III. La giurisprudenza più rilevante.....	15
III.1. L'orientamento interpretativo della Corte di giustizia dell'Unione europea	15
III.2. La sentenza Stauder.....	15
III.3. La sentenza National Panasonic.....	16
III.4. La sentenza X contro Commissione	16
III.5. La sentenza V contro Parlamento europeo	18
III.6. La sentenza Scaramuzza.....	19
III.7. La sentenza CF contro Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).....	20
III.8. La sentenza Digital Rights Ireland.....	21
III.9. La sentenza Google Spain.....	22
III.10. La sentenza Schrems	25
III.11. La sentenza Puškár	25
IV. La natura del diritto al rispetto della vita privata	27
IV.1. Diritto assoluto o diritto relativo?	27
IV.2. Il bilanciamento di interessi contrapposti	29
V. Conclusioni.....	31
Indice delle fonti normative citate.....	33
Elenco delle sentenze citate	35
Bibliografia	36
Sitografia	39

Indice delle abbreviazioni

AEPD	Agenzia spagnola di protezione dei dati
AESA	Agenzia europea per la sicurezza aerea
AIPN	Autorità investita del potere di nomina
art.	Articolo
c.d.	Cosiddetto/a
cap.	Capitolo
Carta	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
cfr.	Confronta
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
cit.	Citato/a
co.	Comma
DSPT	Dipendenti in servizio in un paese terzo
GDPR	Regolamento generale per la protezione dei dati personali
GUCE	Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
GUUE	Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
lett.	Lettera
n.	Numero
par.	Paragrafo
PE	Parlamento europeo
pp.	Pagine
Pubblicazioni	<i>Publications de la Cour européenne des droits de l'homme</i>
RAA	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
Spiegazioni	Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali
Statuto	Statuto dei funzionari dell'Unione europea
TCE	Trattato istitutivo della Comunità europea
TFP	Tribunale della funzione pubblica
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TIC	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE	Unione europea
v.	Vedi

Sommario

Lo studio si propone di esaminare la tutela accordata dal diritto dell'Unione europea al rispetto della vita privata.

Verrà inizialmente presentato il percorso evolutivo che ha portato, attraverso un'elaborazione di origine prevalentemente giurisprudenziale, all'affermazione del diritto alla tutela della vita privata attraverso il riconoscimento di tale diritto nella carta dei diritti fondamentali.

Nel medesimo contesto introduttivo verranno poi preliminarmente delineate le principali sfide che i processi di digitalizzazione delle informazioni e di informatizzazione dei dati pongono oggi alla tutela del diritto al rispetto della vita privata, rendendo complesso l'approntamento di strumenti efficaci di tutela che tengano in adeguata considerazione l'esigenza di bilanciamento fra interessi contrapposti.

Nel secondo capitolo verranno illustrate le diverse forme attraverso le quali può assumere rilievo il diritto al rispetto della vita privata, prendendo in considerazione i diversi ambiti nei quali dati ed informazioni riconducibili alla sfera privata dell'individuo possano venire in considerazione ed individuando gli strumenti approntati dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea per garantirne adeguata protezione.

La trattazione riguarderà in particolare l'individuazione e l'esegesi delle norme di diritto europeo derivato – e segnatamente delle disposizioni contenute in regolamenti e direttive – relative alla tutela dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni concernenti la salute, al rispetto dell'identità e dell'orientamento sessuale, all'inviolabilità della corrispondenza e delle comunicazioni.

Verrà messo in particolare in luce come i diversi profili presi in considerazione rappresentino l'articolazione di un principio generale, declinato nelle sue diverse forme.

A ciò farà seguito l'esame delle principali fattispecie sottoposte all'esame della Corte di giustizia e delle pronunce attraverso le quali i giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto il diritto alla tutela della riservatezza attraverso l'interpretazione delle principali norme applicabili.

L'analisi verrà condotta attraverso una selezione delle pronunce più recenti, privilegiando quelle che, in relazione ai singoli profili meritevoli di tutela di volta in volta considerati, hanno portato all'affermazione di principi destinati ad essere oggetto di ulteriore esame ed approfondimento nella giurisprudenza successiva.

Da ultimo, specifica attenzione verrà dedicata alla valutazione della natura, dell'estensione e della portata del diritto alla tutela della vita privata nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, soffermandosi sulle ragioni che portano a qualificare tale diritto come assoluto o relativo ed evidenziando i principi ed i criteri applicabili per determinarne eventuali limitazioni o deroghe al diritto alla riservatezza qualora si renda necessario operare un bilanciamento fra quest'ultimo ed eventuali interessi contrapposti, ritenuti altrettanto meritevoli di tutela.

I. Introduzione

La tutela dei diritti fondamentali – e, fra questi, quello del rispetto della vita privata – ha una storia relativamente recente nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.

E’ infatti solo a partire dagli anni ’90, e più precisamente con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, che trova positivo riconoscimento il principio che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Viene così per la prima volta sancito nei trattati istitutivi l’obbligo di tutela dei diritti fondamentali, incluso quello al rispetto della vita privata, ancorché negli anni precedenti la Corte di giustizia fosse più volte intervenuta, anche in assenza di una espressa e specifica previsione normativa, per affermare la necessità di tutelare i diritti fondamentali dell’individuo al fine di conseguire gli obiettivi istituzionali assegnati alle Comunità europee.

Da allora, il sistema approntato dall’Unione europea a tutela dei diritti fondamentali si è notevolmente evoluto e raffinato, dapprima attraverso l’adozione della Carta dei diritti fondamentali, proclamata una prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000 e una seconda volta, in una versione adattata, dal Parlamento Europeo, dalla Commissione e dal Consiglio il 12 dicembre 2007, per venire poi recepita dal Trattato istitutivo dell’Unione europea come parte integrante del diritto dell’Unione europea con l’attribuzione del valore di fonte di rango primario.

L’art. 6, comma 1, n. 1, del TUE, dispone infatti testualmente che: *“L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [...] che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”*.

L’art. 6, n. 3, del TUE nel coordinare, con norma di rango primario, le disposizioni dei trattati (e della Carta) con quelle della CEDU, prevede poi che: *“I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”*.

La portata di tali disposizioni viene ulteriormente ribadita e precisata nel testo della Dichiarazione n. 1 allegata all’atto finale, secondo la quale: *“La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. La Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati”*.

Per quanto riguarda il tema oggetto del presente studio, occorre pertanto fare riferimento agli articoli 8 della CEDU, rubricato: *“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”*, e all’art. 7 della Carta, rubricato, con formulazione pressoché identica: *“Rispetto della vita privata e della vita familiare”*.

La disposizione contenuta nella CEDU prevede che:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. *Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".*

L'art. 7 della Carta, con formulazione più sintetica, dispone che: *"Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni"*.

Il diritto al rispetto della vita privata troverà poi attuazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea attraverso una serie di principi e di norme di diritto derivato che, ancorché non menzionino espressamente tale diritto, sono state interpretate dalla Corte di giustizia nel senso che tale diritto debba essere preso in adeguata considerazione e ad esso debba essere accordata adeguata tutela.

In questa sede introduttiva è opportuno poi precisare che, per rigore metodologico, ci asterremo, nel corso dello studio, dall'impiegare termini mutuati da altre lingue e diventati di uso comune nella lingua italiana.

Eviteremo, in particolare di far riferimento al termine *"privacy"*, comunemente usato nei paesi anglosassoni, perché generico e ambiguo, ricomprendendo nella propria accezione una serie di diritti che spaziano dalla tutela dei dati personali, al rispetto della vita privata, alla tutela del domicilio e al rispetto della vita familiare.

Preferiremo piuttosto l'impiego del termine *"riservatezza"*, ritenuto di uso più appropriato ogniqualvolta si intenda fare riferimento, nella lingua italiana, ad aspetti, comportamenti, atti, dati e informazioni relativi alla sfera intima della persona che devono essere trattati con discrezione in quanto aventi natura confidenziale.

Ci asterremo infine dall'occuparci delle tematiche inerenti al rispetto della vita familiare in quanto non pertinenti rispetto all'ambito di indagine dello studio.

I.1. L'affermazione del diritto al rispetto della vita privata nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea

Come vedremo, in base alla giurisprudenza della Corte, il diritto alla tutela della sfera privata, sancito dall'art. 8 della CEDU deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

Per comprendere cosa debba intendersi per rispetto della vita privata occorre necessariamente considerare come tale diritto abbia trovato affermazione positiva nella comunità internazionale e, più specificamente, nelle diverse fonti di diritto internazionale di origine convenzionale, che lo ricomprendono nel catalogo dei diritti fondamentali.

Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 8 della CEDU e l'art. 7 della Carta rappresentano entrambe la riaffermazione e l'evoluzione di un principio già sancito in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani, il cui testo recita: *"Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni"*¹.

¹ Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre

Ciò che maggiormente differenzia il testo dell'art. 8 della CEDU rispetto all'art. 7 della Carta è tuttavia la mancata previsione nel dettato di quest'ultima della possibilità per le autorità pubbliche di introdurre limitazioni o comunque di "ingerire" nell'esercizio di tale diritto.

Detta ultima norma, ancorché non contempli in sé la c.d. "clausola di interferenza" (Campiglio, 2014), va letta tuttavia in combinazione con l'art. 52, co. 1, della Carta che, con disposizione di carattere generale in tema di "Portata ed interpretazione dei diritti e dei principi" sanciti dalla Carta, dispone che: *"Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e delle libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui"*.

Ai fini di garantire la corretta interpretazione di detti principi e la concreta attuazione degli stessi, il medesimo art. 52 prosegue poi stabilendo che:

- "2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.*
- 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.*
- 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.*
- 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.*
- 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.*
- 7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta"*.

E valore di interpretazione autentica hanno proprio le "Spiegazioni" che corredano la Carta², le quali, con riferimento all'art. 7, precisano che:

"I diritti di cui all'articolo 7 corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, il termine «comunicazioni» è stato sostituito a «corrispondenza». Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto articolo 8, che recita:

1948, con 48 voti a favore e otto astensioni: Arabia Saudita, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Repubblica del Sudafrica, Ucraina, Unione Sovietica.

² Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, in GUUE del 14 dicembre 2007, C 303, pag. 17.

- «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»".

Nonostante il richiamo operato dalle *Spiegazioni* e confermato dalla giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo sulla necessità di interpretare i diritti contemplati dall'art. 7 conformemente all'interpretazione dei diritti enunciati dall'art. 8 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo³ – e ciò all'evidente fine di evitare un possibile contrasto tra giudicati –, va osservato come l'art. 7 della Carta abbia una portata molto più limitata e un ambito di applicazione molto più circoscritto rispetto all'art. 8 della CEDU.

Ciò si giustifica, da un lato, alla luce del fatto che a diritti ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della CEDU la Carta dedica disposizioni specifiche, quali ad esempio l'art. 3.1 per quanto concerne il diritto all'integrità fisica e psichica della persona (che invece la CEDU riconduce al rispetto della vita privata) e, dall'altro, alla circostanza che alcuni diritti, la cui violazione determina una lesione della riservatezza individuale – si pensi alla tutela dei dati personali –, non vengano neanche contemplati dalla CEDU⁴, laddove la Carta contiene invece una disposizione *ad hoc*⁵.

In particolare, la presenza nella Carta di due distinti articoli, il 7 e l'8, dedicati il primo al rispetto della vita privata e della vita familiare e il secondo alla protezione dei dati di carattere personale, a fronte di un'unica disposizione contenuta nella CEDU (l'art. 8), va letta alla luce della diversa epoca in cui tali diritti sono stati consacrati dai rispettivi strumenti convenzionali.

I quasi cinquant'anni che separano l'adozione della CEDU dalla proclamazione della Carta di Nizza costituiscono infatti uno iato ben più ampio di quanto potrebbe lasciar intendere il mero decorso del tempo, se solo si consideri l'evoluzione che negli ultimi decenni del secolo scorso ha fatto registrare l'evoluzione e la diffusione dei mezzi di comunicazione e il progresso nelle tecnologie impiegate.

Ciò spiega la rilevanza autonoma che il tema della protezione dei dati personali è andata via via assumendo nell'ordinamento internazionale ed in quello degli Stati e la previsione di

³ Cfr., *ex plurimis*, CGUE, sentenza del 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, McB, ECLI:EU:C:2010:582, punto 53; nonché CGUE, sentenza del 15 novembre 2011, causa C-256/11, *Dereci et al.*, ECLI:EU:C:2011:734, punto 70 e CGUE, sentenza del 17 dicembre 2015, causa C 419/14, *WebMindLicenses Kft.*, ECLI:EU:C:2015:832, punto 70.

⁴ Alla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali, il Consiglio d'Europa ha dedicato una specifica Convenzione (la n. 108, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981), aperta all'adesione anche di Stati non membri del Consiglio d'Europa, il cui art. 1 recita: "Scopo della presente Convenzione è quello di garantire, sul territorio di ciascuna Parte, ad ogni persona fisica, quali che siano la sua nazionalità o la sua residenza, il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e in particolare del suo diritto alla vita privata, in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale che la riguardano («protezione dei dati»)".

⁵ L'art. 8 della Carta, rubricato "Protezione dei dati di carattere personale", sancisce che:

- "1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente".

apposite disposizioni ad esso dedicate dalle più recenti fonti normative, come avvenuto in occasione dell'adozione della Carta di Nizza.

I.2. Le sfide poste dai processi di digitalizzazione dei dati e delle informazioni

Il rispetto della vita privata – sia degli individui sia delle persone giuridiche⁶ – è stato esposto in questi ultimi anni a sempre maggiori episodi di aggressione e di interferenza illecita che vanno ad aggiungersi alle diverse forme di ingerenza operate dalle autorità pubbliche che, nondimeno, in più di un'occasione, hanno sollevato dubbi e perplessità in ordine alla natura, alle modalità ed all'estensione delle interferenze poste in essere ed alla legittimità dei sacrifici e delle limitazioni imposte.

Il processo di progressiva digitalizzazione dei dati e delle informazioni, la proliferazione di banche dati informatiche e la valorizzazione economica delle informazioni in esse contenute hanno alimentato e sono destinate ad alimentare ulteriormente il trasferimento di dati ed informazioni per finalità commerciali legate ai processi di profilazione individuale.

Poter conoscere dove un individuo trascorre abitualmente le proprie vacanze, che generi di beni di consumo acquista nei supermercati, quale automobile possiede o che tipi di attività sportiva pratica, ha un valore inestimabile per le società che sono in grado di acquisire ed elaborare queste informazioni per poi rivenderle a soggetti che producono beni o servizi, consentendo a questi ultimi di individuare con precisione i soggetti destinatari di offerte commerciali mirate.

Il fenomeno della digitalizzazione e della disponibilità di dati su supporto informatico assume particolare rilevanza e delicatezza laddove i dati e le informazioni raccolte siano particolarmente sensibili – si pensi a dati ed informazioni relative alla salute, all'orientamento sessuale, alle convinzioni politiche o alla fede religiosa – per cui si rende indispensabile elaborare un corpo di norme a presidio di dati ed informazioni meritevoli di tutela per mitigare il rischio di accesso non autorizzato da parte di terzi ovvero di perdita accidentale dei dati, eventi entrambi idonei a generare pregiudizi irreparabili a danno dei soggetti interessati.

Se da un lato si pone quindi il problema di tutelare l'identità e l'anonimato di chi utilizzi strumenti informatici ai fini di accedere e o fornire informazioni – finalità perseguibile attraverso processi di anonimizzazione o di pseudonimizzazione – si tratta, d'altro canto, di definire quando e in che misura l'autorità pubblica possa tracciare tali accessi e acquisire informazioni relative all'utente.

Non da ultimo, il sempre più diffuso e generalizzato accesso ai mezzi informatici e di telecomunicazione richiede di contemperare il diritto alla riservatezza con la necessità di identificare l'utente anche ai fini di poter prevenire episodi di criminalità e di terrorismo.

Per converso, occorre adottare misure che consentano di mitigare il rischio che si verifichino furti di identità, accessi ai dati ed alle informazioni sensibili da parte di terzi non autorizzati per finalità illecite o fraudolente e la divulgazione attraverso i media (ed i motori di ricerca) di

⁶ Che a beneficiare del diritto al rispetto della vita privata siano non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche è principio ormai consolidato all'interno dell'Unione europea. V., *inter alia*, CGUE, sentenza dell'8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238, punti da 32 a 37 e, ancor più chiaramente, le conclusioni dell'Avvocato generale Wathelet nella causa C-419/14, cit., punto 112, ECLI:EU:C:2015:606.

informazioni individuali che non siano di interesse pubblico generale ovvero che eccedano i limiti imposti al diritto di informazione e di cronaca.

Deve ritenersi, infatti, ormai acquisita la consapevolezza che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) non costituiscono più un settore a sé stante, bensì il fondamento di tutti i sistemi economici innovativi e moderni⁷.

Occorre tuttavia garantire un sistema di governo e di controllo adeguato del mercato digitale, che superi la frammentazione delle varie discipline attualmente vigenti nei singoli ordinamenti nazionali, altrettanto consapevoli che le minacce informatiche costituiscono un problema che ignora le frontiere e che ha conseguenze negative, non solo per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ma per l'economia stessa del mercato interno e per la società nel suo complesso.

Non vi è dubbio che il numero sempre maggiore di reati riguardanti l'intercettazione dei dati, le frodi connesse agli strumenti di pagamento elettronici, l'usurpazione di identità ed il furto di segreti commerciali determini ingenti perdite economiche.

E' tuttavia fondamentale arginare tali fenomeni attraverso l'adozione di una disciplina armonizzata non solo per evitare che si verifichino interruzioni dei servizi, con gravi ripercussioni sull'economia degli scambi e dei mercati, ma soprattutto per non minare la fiducia dei cittadini e mettere a repentaglio la tutela dei loro diritti fondamentali, in relazione all'uso di tecnologie digitali avanzate di trasmissione di dati e di informazioni.

⁷ In tal senso, cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia per il mercato unico digitale in Europa. Bruxelles, 6 maggio 2015, COM (2015) 192 final, p. 3.

II. Il concetto di diritto al rispetto della vita privata nella legislazione dell'Unione europea

II.1. Le norme a tutela del diritto al rispetto della vita privata

Numerose sono ormai le norme di diritto primario e derivato che, nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea tutelano il diritto al rispetto della vita privata nelle diverse forme in cui esso si articola e si manifesta.

Per contro, ad eccezione dell'art. 7 della Carta, ancorché in nessuna di tali norme si faccia esplicita menzione all'esigenza di tutelare il diritto al rispetto della vita privata, quest'ultimo viene in rilievo in quanto diritto fondamentale che deve essere in ogni caso salvaguardato in sede di applicazione delle norme di diritto dell'Unione europea.

Il rispetto della vita privata costituisce, in altri termini, un limite all'applicazione della norma di diritto dell'Unione europea che, a meno che non ricorra una delle eccezioni previste dal trattato, non può essere travalicato. A conforto di tale interpretazione, oltre ai ricordati art. 6 del TUE e art. 7 della Carta, i numerosi "considerando" che precedono l'articolato normativo di regolamenti e direttive, vincolandone l'interpretazione.

E' ormai ricorrente, nel preambolo di regolamenti e direttive, leggere "considerando" del seguente tenore: *"La presente direttiva [ovvero: Il presente regolamento] rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"*, abbracciando così, con unica formulazione, tutti i diritti in essa enunciati, ivi compreso quello al rispetto della vita privata.

Nei paragrafi che seguono privilegeremo l'analisi delle disposizioni la cui applicazione si è rivelata suscettibile di incidere in maniera più significativa sul rispetto della vita privata, tralasciando deliberatamente le tematiche connesse al rispetto della vita familiare, aspetto quest'ultimo che esula dalla nostra indagine.

Ci limiteremo pertanto ad illustrare gli aspetti ritenuti maggiormente meritevoli di approfondimento, per le ripercussioni che ne derivano sul rispetto della vita privata, in relazione alle norme adottate in materia di tutela dei dati personali, nonché a quelle previste a tutela dell'identità e dell'orientamento sessuale, del diritto alla salute e di quello alla riservatezza delle comunicazioni.

II.1.1. Il diritto alla tutela dei dati personali

Rilevanza primaria ai fini della nostra indagine deve essere sicuramente riconosciuta alle norme adottate dall'Unione europea in materia di tutela dei dati personali per la crescente diffusione dei processi di trattamento automatizzato di dati personali e l'incidenza (e l'ingerenza) che le varie forme di trattamento determinano sul rispetto della vita privata degli individui.

Nonostante venga generalmente considerato come ricompreso nel diritto al rispetto della vita privata, il diritto dell'Unione europea dedica al diritto alla tutela dei dati personali disposizioni specifiche, segnatamente l'art. 8 della Carta e l'art. 16 TFUE.

Tuttavia l'art. 8, per indicazione della stessa Corte di giustizia, non può che leggersi in combinazione con l'art. 7 della Carta.

La Corte, nella sentenza *Volker und Markus Schecke e Eifert*, aveva infatti evidenziato come "... da un lato, che il rispetto del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, riconosciuto dagli artt. 7 e 8 della Carta, sia riferito ad ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (...) e, dall'altro, che le limitazioni che possono essere

*legittimamente apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispondano a quelle tollerate nell'ambito dell'art. 8 della CEDU*⁸.

Il già ricordato art. 8 della Carta⁹ fa da *pendant* all'art. 16 TFUE, che dispone testualmente che: “[o]gni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. La medesima disposizione stabilisce che l’attuazione di tale principio per quanto attiene al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali dovrà essere declinato e garantito attraverso l’adozione di atti di diritto derivato contenenti norme rivolte sia alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, sia agli Stati membri, demandando il compito di vigilare sul loro rispetto al controllo di autorità indipendenti”.

L’attenzione rivolta dall’Unione europea (e dal Consiglio d’Europa) al tema della tutela dei dati personali risale tuttavia a ben prima della Carta di Nizza e del Trattato di Lisbona: fondamentali al riguardo le disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1981 per quanto riguarda il Consiglio d’Europa¹⁰ e le norme introdotte con la direttiva 95/46/CE per quanto concerne l’Unione europea¹¹.

La finalità dichiarata delle disposizioni contemplate dalla direttiva relativa al trattamento, anche non automatizzato, dei dati personali è quella di rispettare i diritti fondamentali e *“in particolare la vita privata”* (considerando n. 2), precisando come il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali *“non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità”*.

A tal fine, la direttiva fissa limiti precisi per l’acquisizione, il trattamento, la conservazione e il trasferimento dei dati personali e chiede a ciascuno Stato membro di istituire all’interno del proprio ordinamento giuridico un’autorità indipendente di controllo incaricata di sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva.

Alla base della direttiva la concezione “proprietaria” del dato personale, secondo la quale quest’ultimo appartiene all’interessato e pertanto non può essere utilizzato (*i.e.*: acquisito, elaborato, conservato, trasferito) senza il consenso dell’interessato stesso e senza il rispetto di garanzie minime di tutela (requisito quest’ultimo che assume particolare rilevanza in relazione alle operazioni di trasferimento dei dati al di fuori degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo ai quali la direttiva si applica).

Obiettivo della direttiva è tuttavia essenzialmente quello di contemperare la tutela delle libertà delle persone fisiche con l’esigenza della libera circolazione dei dati tra Stati membri, strumentale a sua volta all’esercizio delle libertà di circolazione delle persone, beni e servizi all’interno del mercato e quindi al suo buon funzionamento (Pizzetti, 2016).

A completare il quadro della tutela, il regolamento 45/2001 che ha esteso, con alcune modifiche, il regime introdotto dalla direttiva ai dati raccolti dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione europea¹².

⁸ CGUE, sentenza del 9 novembre 2010, causa C-92/09, Volker und Markus Schecke and Eifert, ECLI:EU:C:2010:662, punto 52.

⁹ Cfr., *supra*, nota 5.

¹⁰ Cfr., *supra*, nota 4.

¹¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in GUCE, 23 novembre 1995, L 281/31.

¹² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la

Nel corso degli anni a seguire, la Corte di giustizia ha poi avuto più volte occasione di pronunciarsi su diversi aspetti connessi alla tutela dei dati personali definendo l'interpretazione e la portata del contesto normativo applicabile alla tutela dei dati personali.

Fra le sentenze più recenti e significative in materia si ricordano quella in cui la Corte ha affermato come la tutela dei dati personali possa legittimamente essere invocata come limite all'esercizio del diritto di accesso agli atti¹³; quella che qualifica come dati personali le informazioni riportate in un registro dell'orario di lavoro che contiene l'indicazione dell'ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l'attività lavorativa, nonché delle relative interruzioni e pause¹⁴; quella in cui ha riconosciuto il c.d. diritto all'oblio¹⁵; nonché quella relativa alla legittimità del trasferimento dei dati personali al di fuori dell'Unione europea¹⁶.

Il quadro normativo muta radicalmente con l'adozione del regolamento 2016/679 (al quale si fa comunemente riferimento utilizzando l'acronimo inglese GDPR)¹⁷.

Il regolamento non solo introduce una disciplina armonizzata a fronte delle disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE (che viene contestualmente abrogata), che si limitava a coordinare le diverse disposizioni nazionali vigenti, ma rappresenta un radicale mutamento di approccio rispetto al tema della tutela dei dati personali e del rispetto della vita privata.

Si abbandona, infatti, la precedente concezione proprietaria del dato (i.e.: il dato appartiene all'individuo e l'utilizzazione da parte di terzi viene legittimata attraverso la manifestazione del consenso da parte dell'interessato) per introdurre un articolato sistema di controlli e di responsabilità in capo a coloro che intervengono nei processi di trattamento, siano essi titolari (*data controller*) o responsabili (*data processor*), rafforzando il sistema di garanzie a tutela dell'individuo e limitando il potere di ingerenza nella sua vita privata alle ipotesi previste dalla legge ovvero ai casi in cui venga dimostrato un interesse pubblico superiore che peraltro legittima un sacrificio della riservatezza solo nella misura strettamente necessaria a garantire il perseguimento della finalità inerente all'interesse tutelato, in applicazione dei principi di necessità e minimizzazione.

L'osservanza dei principi di necessità e minimizzazione implica che, nel trattamento con strumenti automatizzati, venga preferito l'utilizzo di dati anonimi (o pseudonimizzati) – il che impone al titolare del trattamento l'obbligo di privilegiare il trattamento dei dati mediante codici che non consentano l'identificazione diretta dell'interessato – e che i dati personali

tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in GUCE del 12 gennaio 2001, L 8/1.

¹³ Cfr. al riguardo CGUE, sentenza del 29 giugno 2010, causa C-28/08 P, Bavarian Lager, ECLI:EU:C:2010:378. La Corte aveva ritenuto legittima la condotta della Commissione che nel rilasciare al richiedente il verbale di una riunione svolta nell'ambito di un procedimento di infrazione ex art. 258 TFUE aveva espunto i nominativi dei partecipanti che non avevano fornito il consenso alla divulgazione della loro identità. Viene così affermato il principio che quando la richiesta di accesso riguarda documenti che comprendono anche dati personali il richiedente deve dimostrare la necessità di tale divulgazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento 45/2001.

¹⁴ CGUE, sentenza del 30 maggio 2013, causa C-342/12, Worten, ECLI:EU:C:2013:355.

¹⁵ CGUE, sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain, ECLI:EU:C:2014:317. Per un'analisi più approfondita della sentenza, cfr., *infra*, III.9.

¹⁶ CGUE, sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-362/14, Schrems, ECLI:EU:C:2015:650. Per un'analisi più approfondita della sentenza, cfr., *infra*, III.10.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in GUUE del 4 maggio 2016, L 119/1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 99(2), il regolamento è divenuto applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.

dell'individuo siano oggetto di trattamento "in chiaro" solo qualora vi sia la necessità di identificare l'interessato (Pisapia, 2018).

Per converso, il sistema di tutela dell'individuo viene ulteriormente rafforzato attraverso il riconoscimento in capo a quest'ultimo di una serie di diritti, in grado di arginare un'ingerenza indebita nella propria vita privata. Fra questi vanno annoverati il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto a ricevere informazioni in caso di violazione dei dati (*data breach*).

Il nuovo quadro normativo delineato dal GDPR risulta infine corredato da un apparato sanzionatorio e dall'affermazione del principio di risarcibilità del danno generato in caso di violazione della disciplina applicabile, assoggettata al duplice controllo di autorità nazionali indipendenti e del Garante europeo della protezione dei dati.

II.1.2. Il diritto al rispetto dell'orientamento sessuale

Non vi è dubbio che le relazioni interpersonali rientrino nella nozione di "vita privata" e che gli individui possano legittimamente invocare il diritto alla riservatezza per quanto concerne le relazioni di coppia e il loro orientamento sessuale.

Su ciò si è reiteratamente pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo, affermando che la relazione che lega una coppia omosessuale rientra nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari di quella che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione¹⁸.

Nel solco della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si collocano le sentenze della Corte di giustizia che, in più occasioni, richiamando espressamente le pronunce dei giudici di Strasburgo, ha avuto modo di affermare non solo che la relazione che lega una coppia omosessuale rientra nella nozione di "vita privata" e che la nozione di "coniuge" debba ricomprendere anche una persona dello stesso sesso, ma anche che uno Stato membro, ai fini della libera circolazione, non possa rifiutare di concedere il diritto di soggiorno a un cittadino di uno Stato terzo, coniugato con un proprio cittadino, per il fatto che l'ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso¹⁹.

Sotto il profilo del diritto positivo, fra le numerose disposizioni che vengono in considerazione per quanto attiene il diritto al rispetto della vita privata sotto il profilo dell'identità e dell'orientamento sessuale, occorre ricordare come l'art. 4, par. 3, lett. c) della direttiva 2004/83/CE²⁰.

La norma prevede che le domande di protezione internazionale (asilo) vengano valutate alla luce della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, considerando in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Detta disposizione è stata interpretata dalla Corte nel senso che osta a che, nell'ambito dell'esame della domanda di asilo, le autorità nazionali competenti procedano a interrogatori

¹⁸ Cfr., *ex plurimis*, Corte EDU, 7 novembre 2013, *Vallianatos e a. c. Grecia*, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, par. 73, nonché Corte EDU, 14 dicembre 2017, *Orlandi e a. c. Italia*, CE:ECHR:2017:1214JUD002643112, par. 143.

¹⁹ In tal senso, da ultimo, CGUE, sentenza del 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman e a.*, ECLI:EU:C:2018:385, punto 51.

²⁰ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in GUUE del 30 settembre 2004, L 304/12.

sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo. In particolare, ha precisato la Corte, gli interrogatori concernenti i dettagli delle pratiche sessuali del richiedente devono ritenersi contrari ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito dall'art. 7 della medesima. La stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che osta altresì a che, nell'ambito dell'esame della domanda, le predette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo, ovvero il suo sottoporsi a «test» per dimostrare la propria omosessualità o, ancora, la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti²¹.

Analogamente, sempre secondo la Corte, deve essere interpretato l'art. 13, par. 3, lett. a) della direttiva 2005/85/CE²² che, per quanto riguarda i rifugiati, afferma che considerare che un richiedente asilo non sia credibile solo perché non ha rivelato il proprio orientamento sessuale alla prima occasione che gli è stata concessa per esporre i motivi di persecuzione equivarrebbe a non considerare il dovere imposto alle autorità competenti di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente²³.

Un'altra serie di disposizioni, rilevanti ai fini dell'impatto che l'applicazione delle stesse può avere sul rispetto della vita privata dell'individuo, è rinvenibile nella Direttiva 2000/78/CE, che applica in materia di lavoro il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale, come originariamente sancito dall'art. 13 TCE ed oggi dall'art. 19 TFUE²⁴.

La direttiva – che mira a contrastare le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento – prevede un'inversione dell'onere della prova nelle ipotesi in cui l'attore lamenti la violazione del principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro, esonerando peraltro il convenuto dall'obbligo di provare, per quanto qui rileva, l'orientamento sessuale del lavoratore, la cui riservatezza viene così tutelata (v. considerando 31 e articolo 10 della direttiva).

II.1.3. Il diritto al rispetto della segretezza delle informazioni relative alla salute

Il diritto alla tutela della sfera privata comporta in particolare il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute²⁵.

Ciò è di fondamentale importanza non solo per la protezione della vita privata dei malati ma anche per salvaguardare la loro fiducia nella classe medica e, in generale, nel servizio sanitario.

²¹ Così CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti 64 e 65. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, i ricorrenti avevano presentato richiesta di asilo sulla base del fatto che avevano il fondato timore di essere perseguitati nei propri rispettivi paesi di origine a causa della loro omosessualità.

²² Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in GUUE del 13 dicembre 2005, L 326/13.

²³ CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, cit., punti 70 e 71.

²⁴ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in GUCE del 2 dicembre 2000, L 303/16.

²⁵ Così TFP, sentenza del 5 luglio 2011, causa F-46/09, V c. Parlamento Europeo, ECLI:EU:F:2011:101, punto 111. Per ulteriori approfondimenti sul caso da cui è scaturita la controversia v. *infra*, III.5.

In assenza di tale protezione, le persone bisognose di cure mediche potrebbero essere dissuase dal fornire quelle informazioni personali e riservate necessarie per la prescrizione di un'adeguata terapia e anche dal consultare un medico, il che potrebbe mettere in pericolo la loro salute e persino, nell'ipotesi di malattie contagiose, la salute della collettività.

E proprio in considerazione di ciò che, in relazione a numerosi atti adottati dall'Unione europea si fa riferimento, all'esigenza di tutelare la vita privata dei soggetti per quanto riguarda la prestazione di servizi sanitari ovvero il loro coinvolgimento in attività di ricerca e sperimentazione.

Così il considerando n. 83 del Regolamento UE n. 536/2014²⁶ stabilisce che il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta e soprattutto la dignità umana, l'integrità della persona, i diritti dei minori, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e la libertà delle arti e delle scienze.

Ancora, il regolamento sui medicinali per terapie avanzate (*i.e.*: terapia genica, terapia cellulare somatica e ingegneria tissutale)²⁷ prevede analogamente che il regolamento rispetti i diritti fondamentali e osservi i principi figuranti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e tenga inoltre conto della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti e della dignità umani nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina (considerando n. 8)²⁸.

Non da ultimo, occorre sottolineare come, se è vero che la competenza in tema di organizzazione e gestione di servizi sanitari e di assistenza medica resta materia di riservato dominio degli Stati membri (cfr. art. 168, punto 7, TFUE), questi ultimi sono comunque chiamati ad adottare norme che non ledano il diritto alla riservatezza di cui godono i pazienti e a prevedere misure di salvaguardia per garantire che le informazioni relative al loro stato di salute siano adeguatamente tutelate (si pensi ai rischi che derivano per la riservatezza delle informazioni sanitarie relative a ciascun individuo dalla sempre più diffusa tendenza alla digitalizzazione delle cartelle cliniche).

II.1.4. Il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche

Un'analisi più approfondita, in relazione all'oggetto del presente studio, merita l'insieme di norme introdotte dall'Unione europea in materia di tutela delle comunicazioni elettroniche.

Sia la direttiva 2002/58/CE²⁹ (c.d. direttiva *e-privacy*) sia la proposta di regolamento 2017/003 (COD)³⁰ recano infatti, già nel titolo, un esplicito riferimento alla tutela, ovvero al rispetto della vita privata.

²⁶ Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE, in GUCE del 27 maggio 2014, L 158/1.

²⁷ Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, in GUUE del 10 dicembre 2007, L 324/121.

²⁸ L'atto al quale il regolamento fa riferimento è la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, n. 164, firmata a Oviedo il 4 aprile 1987, il cui art. 10, n. 1, dispone che: "*Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute*".

²⁹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in GUCE del 31 luglio 2002, L 201/37.

³⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 gennaio 2017 relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE

La specifica considerazione dedicata al rispetto della vita privata con riferimento alle comunicazioni elettroniche trova giustificazione nella consapevolezza da parte del legislatore comunitario che lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di nuove tecnologie digitali avanzate che, se da un lato rendono l'accesso alle reti digitali mobili a disposizione di un vasto pubblico, dall'altro pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti (cfr., in tal senso, il considerando n. 5 e l'art. 1 della direttiva 2002/58/CE).

Fra le disposizioni più rilevanti introdotte dalla direttiva, l'art. 5, rubricato riservatezza delle comunicazioni, impone agli Stati membri di assicurare, mediante l'adozione di disposizioni di legge nazionale, *"la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico"*. In particolare, essi (i.e.: gli Stati) *"vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente"*.

L'art. 15 della direttiva precisa poi che le restrizioni al diritto alla riservatezza sono consentite solo qualora si configurino come misure necessarie, opportune e proporzionate all'interno della società democratica *"per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica"*.

La Corte di giustizia, recentemente richiesta di interpretare tale disposizione, ha tuttavia precisato come l'art. 15 della direttiva *"osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell'insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica"*.

Secondo la Corte, deve pertanto ritenersi in contrasto con il diritto dell'Unione europea una normativa nazionale che *"non richiede alcuna correlazione tra i dati di cui si prevede la conservazione e una minaccia per la sicurezza pubblica. In particolare, essa non è limitata ad una conservazione avente ad oggetto dati relativi ad un periodo di tempo e/o a una zona geografica e/o una cerchia di persone suscettibili di essere implicate in una maniera o in un'altra in una violazione grave, oppure persone che potrebbero, per altri motivi, contribuire, mediante la conservazione dei loro dati, alla lotta contro la criminalità"*³¹.

Ulteriori norme della direttiva impongono ai fornitori di reti pubbliche o di servizi pubblici di comunicazione elettronica di cancellare o rendere anonimi i dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione (art. 6), riconoscono il diritto degli abbonati a ricevere fatture che non rechino il dettaglio del traffico (art. 7) e il diritto per l'utente chiamante di impedire, gratuitamente, l'identificazione della linea chiamante (art. 8).

Deve essere inoltre riconosciuto agli abbonati il diritto di essere informati gratuitamente del loro inserimento in elenchi pubblici prima che ciò avvenga (art. 12) e garantita loro la possibilità di *"decidere se i loro dati personali – e, nell'affermativa, quali – debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempre che tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore"*.

(regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche), COM(2017) 10 final.

³¹ CGUE, sentenza del 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Tele2 Sverige*, ECLI:EU:C:2016:970, punti 106 e 112.

Si demanda infine agli Stati membri il compito di assicurare che: *“gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta ... non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure ...”*, con scelta spettante ai singoli ordinamenti nazionali, *“se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate”*.

Al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina sulla tutela della vita privata anche servizi di comunicazione di ultima generazione, c.d. *over-the-top* (OTT)³², a rendere più efficace e ad aumentare il livello di tutela della vita privata e dei dati personali trattati in relazione alle comunicazioni elettroniche nonché a garantire una maggior certezza del diritto, la Commissione ha recentemente proposto l'adozione di un regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche³³.

Se adottato, il regolamento abrogherà la direttiva 2002/58/CE e introdurrà una disciplina armonizzata, uniformemente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione.

II.2. Un approccio settoriale nel rispetto di un principio generale

Abbiamo visto nei paragrafi che precedono come al fine di assicurare il rispetto della vita privata, nelle varie forme in cui essa può estrinsecarsi e declinarsi, vengano riconosciuti in capo all'individuo una serie di diritti intesi a prevenire l'indebita ingerenza da parte di autorità pubbliche o di terzi nella sfera di riservatezza individuale.

Fra questi, sicuramente, quello più rilevante e che presenta maggiore attualità in termini di approntamento dei mezzi di tutela, è sicuramente quello relativo alla tutela dei dati personali, particolarmente esposti, più di altre componenti inerenti alla riservatezza dell'individuo, ad aggressioni illegittime da parte di terzi non autorizzati. Ne è prova come si è detto la *“costituzionalizzazione”* di tale principio nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea attraverso l'inclusione di specifiche disposizioni tanto nella Carta quanto nel TFUE.

Nondimeno le numerose norme recentemente adottate dall'Unione europea rivelano come i vari ambiti di tutela accordati a singoli diritti inerenti la sfera personale dell'individuo, ancorché rispondano ad un approccio settoriale, appaiano riconducibili – e ciò, come abbiamo visto, trova conferma nei considerando dei diversi atti normativi citati e nella consolidata interpretazione giurisprudenziale – al più generale principio che trova espressione nell'affermazione del diritto al rispetto della vita privata dell'individuo.

Il diritto al rispetto della vita privata rappresenta, in altri termini, un diritto a portata *“espansiva”*, ovvero un *genus* al quale sono riconducibili le diverse fattispecie, non tutte tipizzabili, in cui la vita privata può assumere rilievo, accomunate dalla caratteristica di non tollerare ingerenze se non nei casi eccezionali e nei limiti tassativamente previsti dalle deroghe previste dal legislatore.

³² Vengono ricompresi, fra gli altri, in tale nozione servizi quali il *voice-over-IP* e i servizi di messaggistica istantanea come *Skype*, *Whatsapp* e *Messenger*.

³³ Cit., *supra*, nota 30.

III. La giurisprudenza più rilevante

III.1. L'orientamento interpretativo della Corte di giustizia dell'Unione europea

Scopo del presente capitolo è di analizzare le principali sentenze attraverso le quali la Corte di giustizia, nell'interpretare la disciplina applicabile, ha definito la portata di norme che presentino un contenuto analogo a quelle che la Corte di Strasburgo ha ricondotto nell'alveo dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la cui applicazione incide sulla tutela del diritto alla riservatezza all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Ciò consentirà di evidenziare una sostanziale affinità di definizione, struttura e ambito di applicazione dei diritti tutelati dalle due Corti, nonché di mettere in luce le principali motivazioni utilizzate dai giudici di Lussemburgo per accertare eventuali violazioni dei diritti tutelati.

Segnaleremo in particolare come la giurisprudenza della Corte di Giustizia registri una progressiva evoluzione, che ha visto, soprattutto nel corso degli ultimi anni, estendersi sia il novero delle disposizioni oggetto di sindacato, sia l'attenzione rivolta dai giudici all'individuazione di parametri che consentano di contemperare il diritto alla riservatezza con la tutela di interessi ritenuti meritevoli di altrettanta, se non maggior tutela, nella ricerca di un non facile bilanciamento tra diritti individuali e interessi della collettività.

Nell'esaminare la giurisprudenza che segue ci limiteremo all'approfondimento degli aspetti trattati nelle sentenze citate più strettamente correlati alla tutela del diritto al rispetto della vita privata, evitando di addentrarci nell'analisi delle ulteriori tematiche affrontate che, se pur rilevanti, non appaiono strettamente connesse all'oggetto del presente studio.

III.2. La sentenza Stauder

Fra le prime e più importanti pronunce che vedono i giudici della Corte di Giustizia prendere posizione sulla tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, sulla tutela della riservatezza nell'ordinamento giuridico comunitario va senz'altro annoverata la sentenza resa in sede pregiudiziale nella causa Stauder 1969³⁴.

La sentenza – che viene generalmente ricordata per aver la Corte riconosciuto, sia pur *obiter*, che i diritti fondamentali della persona fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l'osservanza – rileva, ai fini del nostro studio, per l'affermazione del principio in base al quale l'identificazione del beneficiario di una misura di sostegno introdotta con atto comunitario non possa essere imposta qualora sia sufficiente, al fine di assicurare la corretta applicazione della norma, avvalersi di mezzi di controllo diversi dalla designazione nominativa.

All'origine della controversia la vendita del burro a prezzi calmierati. In attuazione di una decisione della Commissione del 1969, la città tedesca di Ulm, aveva consentito a consumatori non in grado di acquistare il burro al prezzo di mercato di beneficiare della possibilità di acquistare il burro ad un prezzo ridotto, previa presentazione al dettagliante di un tesserino

³⁴ CGUE, sentenza del 12 dicembre 1969, causa C-29/69, Erich Stauder, ECLI:EU:C:1969:57, con nota di CATALANO N (1970), in *Il Foro italiano*, IV, pp.205-206.

composto di tagliandi che potevano essere utilizzati solo se recanti il nome e l'indirizzo del beneficiario.

Il sig. Stauder, invalido di guerra e, in quanto tale, assistito dalla pubblica beneficenza, citava dinanzi al *Verwaltungsgericht* di Stoccarda la città di Ulm, chiedendo l'adozione di un provvedimento provvisorio che abolisse tale obbligo.

Il giudice tedesco sospendeva il giudizio di merito rinviando la questione alla Corte di giustizia, in sede di interpretazione pregiudiziale.

Con la pronuncia in esame, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che la decisione della Commissione, che costituisce l'atto presupposto per l'adozione del provvedimento adottato dalla città di Ulm, dovesse essere intesa nel senso di non imporre l'identificazione nominativa del beneficiario, essendo gli Stati membri liberi di scegliere tra altri metodi di individuazione del destinatario che non comportassero la divulgazione del suo nome.

III.3. La sentenza National Panasonic

La sentenza National Panasonic (in prosieguo: Panasonic) del 1980 costituisce, invece, il primo caso di interpretazione da parte dei giudici di Lussemburgo dell'art. 8 della CEDU, in relazione a diritti vantati da una persona giuridica³⁵.

Il caso ha origine da un ricorso per l'annullamento di una decisione, adottata ai sensi dell'art. 14 del regolamento 17/62, che autorizzava gli agenti incaricati dalla Commissione, nell'esercizio di poteri ispettivi, di procedere senza preavviso ad operazioni di verifica ed acquisizione di documenti presso gli uffici della società, di documenti ivi conservati al fine di accertare eventuali violazioni delle regole che disciplinano la concorrenza fra imprese.

Per quanto qui di interesse, Panasonic, invocava l'art. 8 della CEDU facendo valere, tra l'altro, la lesione del diritto al rispetto della propria vita privata, per non aver la Commissione anticipato l'intenzione di disporre un'ispezione presso i locali della società.

La Corte, pur senza entrare nel merito della *quaestio* se l'art. 8 della CEDU si applichi o meno anche alle persone giuridiche, rileva come detta disposizione ammetta, nel secondo paragrafo, un'ingerenza delle autorità pubbliche nell'esercizio dei diritti indicati nel primo (incluso, quindi, il diritto al rispetto della vita privata), se prevista dalla legge e necessaria, *inter alia*, al "*benessere economico del paese*".

Nella fattispecie, la Corte, dopo aver ricordato come i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento n. 17 siano finalizzati a contribuire al regime di libera concorrenza voluto dal trattato, la cui osservanza si impone imperativamente alle imprese, conclude escludendo che il potere attribuito alla Commissione di procedere ad accertamenti senza preavviso, possa comportare una lesione del diritto al rispetto della vita privata fatto valere dalla ricorrente.

III.4. La sentenza X contro Commissione

Il caso è relativo all'acquisizione da parte dell'AIPN di informazioni sensibili relative allo stato di salute di candidati che partecipano a procedure di selezione, ai fini di una eventuale assunzione a tempo determinato (per un periodo di sei mesi), conformemente a quanto previsto dall'art. 13 RAA.

³⁵ CGUE, sentenza del 26 giugno 1980, causa C-136/79, National Panasonic (UK) Limited, ECLI:EU:C:1980:169. Per un approfondimento, cfr. BOURKE U (1980), Case 136/79, National Panasonic (UK) Limited v. Commission of the European Communities. Judgment of 26 June 1980, in 17 Common Market Law Review, pp. 553-560.

La sentenza della Corte, come pure le conclusioni dell'avvocato generale, ancorché risalenti al 1994³⁶, assumono tuttavia particolare rilevanza in considerazione dei principi ivi enunciati che, come vedremo in prosieguo di trattazione, costituiranno oggetto di ulteriore analisi ed approfondimento da parte della giurisprudenza successiva.

In particolare, il ricorrente, impugnando la sentenza resa in prime cure dal Tribunale di primo grado³⁷ contesta le modalità attraverso le quali egli è stato sottoposto ad esame medico e, conseguentemente, dichiarato fisicamente inidoneo ad occupare il posto per il quale aveva presentato l'atto di candidatura, lamentando la violazione del diritto alla tutela della sfera privata, così come garantito dall'art. 8 CEDU.

L'esame linfocitario a cui il ricorrente sostiene di essere stato sottoposto contro la sua volontà e a sua insaputa (non essendo stato acquisito il consenso esplicito del candidato), era finalizzato ad individuare l'eventuale presenza di anticorpi HIV.

D'altro canto, la Commissione ha sostenuto che il consenso a sottoporsi ad esami diagnostici avrebbe dovuto ritenersi implicito in quanto il candidato che si presenta ad una visita medica di assunzione accetta tacitamente che il medico svolga il suo compito, effettuando all'occorrenza anche taluni esami complementari (come avvenuto nel caso di specie, stante la presenza di alcuni sintomi clinici e al fine di fugare i sospetti poi rivelatisi fondati che il candidato fosse affetto da deficienza immunitaria) per rafforzare l'affidabilità della sua valutazione.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza³⁸, ribadisce innanzitutto come il diritto alla tutela della sfera privata, sancito dall'art. 8 della CEDU e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, "*costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario*", comportando in particolare il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute.

La Corte prosegue rilevando che anche se la visita medica di assunzione soddisfa un interesse legittimo dell'AIPN, tale interesse non giustifica che si proceda ad un esame contro la volontà dell'interessato.

Per contro, se l'interessato, dopo essere stato edotto, rifiuta di dare il suo consenso ad un esame medico ritenuto necessario per valutare la sua idoneità a svolgere le funzioni alle quali si è candidato, l'AIPN non può essere obbligata a sopportare il rischio di assumerlo.

Il principio che si evince dalla pronuncia della Corte è pertanto che i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU (e oggi dalla Carta) possano essere assoggettati a restrizioni, "*a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti*".

Da notare, come nelle conclusioni, l'avvocato generale nel valutare se, nel caso di specie, vi sia stata un'ingerenza nella vita privata del ricorrente (e una violazione del diritto al segreto medico che ne fa parte) richiami la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e i pareri della Commissione europea dei diritti dell'uomo, laddove si afferma come il diritto

³⁶ CGUE, sentenza del 5 ottobre 1994, causa C-404/92P, X c. Commissione, ECLI:EU:C:1994:361. Le conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven sono state presentate il 27 aprile 1994, ECLI:EU:C:1994:172.

³⁷ Tribunale di primo grado, sentenza del 18 settembre 1992, cause riunite T-121/89 e T-13/90, X c. Commissione, ECLI:EU:T:1992:96.

³⁸ Segnatamente, CGUE sentenza dell'8 aprile 1992, causa C-62/90, Commissione c. Germania, ECLI:EU:C:1992:169, punto 23.

fondamentale alla tutela della vita privata comporta *"in via di principio"* il diritto all'integrità fisica (e quindi a non essere sottoposto ad esami clinici in assenza di esplicito consenso), nonché il diritto dell'individuo di decidere a chi fornire informazioni circa il proprio stato di salute³⁹.

L'ingerenza di un'autorità pubblica nella sfera privata può infatti essere giustificata – ammonisce l'avvocato generale – solo qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: sia *"prevista dalla legge"*, persegua uno o più obiettivi tassativamente indicate all'art. 8, n. 2, della CEDU e sia *"necessaria"* in una *"società democratica"* per raggiungere questo o questi obiettivi.

In conclusione, sia l'avvocato generale sia, successivamente, la Corte hanno ritenuto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito – quello di controllare l'idoneità fisica del ricorrente a svolgere le mansioni inerenti l'impiego per il quale si era candidato al fine di assicurare la tutela della sua salute e quella di terzi nonché la tutela dei diritti altrui – la sottoposizione del ricorrente ad esami clinici approfonditi all'insaputa dello stesso e senza la preventiva acquisizione del consenso.

III.5. La sentenza V contro Parlamento europeo

Un'ulteriore controversia in materia di riservatezza dei dati sanitari è quella instaurata nel 2009 davanti al TFP concernente la legittimità del trasferimento a terzi, nel caso di specie un'altra istituzione, di dati personali relativi allo stato di salute di una persona.

In particolare, viene in considerazione la possibilità di trasferire dati di natura medica tra istituzioni, o più esattamente quella di scambiare informazioni di natura medica tra i servizi medici delle istituzioni, relativi a persone, che abbiano in passato prestato servizio o concorso all'impiego presso un'istituzione e che successivamente concorrano per l'assunzione presso un'altra istituzione dell'Unione europea.

La vicenda processuale scaturisce da un'offerta di lavoro come agente contrattuale, formulata dal Parlamento europeo alla ricorrente, già ritenuta in passato (oltre due anni prima) inidonea all'impiego presso altra istituzione (nel caso di specie, la Commissione).

Per quanto rileva ai fini del presente studio, la ricorrente contesta la decisione del Parlamento europeo di revocare l'offerta di impiego precedentemente formulata, dopo aver appreso l'esito negativo della visita medica alla quale la candidata era stata sottoposta oltre due anni prima, ai sensi dell'art. 83 RAA., in relazione ad una precedente procedura di selezione bandita dalla Commissione.

Il Parlamento informava, infatti, la ricorrente di aver ottenuto il trasferimento del fascicolo medico detenuto dalla Commissione e di essere così venuto a conoscenza della dichiarazione di inidoneità della ricorrente a svolgere le funzioni, inidoneità da ritenersi ancora attuale.

Il TFP, dopo aver ricordato come il trasferimento a terzi di dati personali relativi allo stato di salute di una persona *"costituisca di per sé un'ingerenza nella vita privata dell'interessato, quale che sia l'ulteriore utilizzazione delle informazioni così comunicate"*, si interroga se il trasferimento

³⁹ Vengono in particolare richiamate le sentenza della Corte europea dei diritto dell'uomo 26 marzo 1985, X e Y/Paesi Bassi, in Pubblicazioni, serie A, vol. 91, 1985, par. 22 laddove si afferma che *"La nozione di vita privata ricopre l'integrità fisica e morale della persona"* e la relazione della Commissione europea dei diritti dell'uomo 1 marzo 1979, ricorso n. 7654/76, Van Oosterwijck/Belgio, in Pubblicazioni, serie B, Ossezioni e relazioni, vol. 36, 1983, pag. 10, laddove al paragrafo 44, si afferma che *"la divulgazione o la conoscenza da parte di terzi di fatti che si riferiscono alla condizione fisica, alla salute o alla personalità può senz'altro violare l'intimità del ricorrente e arrecare un pregiudizio alla sua vita privata"*.

dei dati di natura medica da un'istituzione ad un'altra al fine di agevolare il lavoro del medico nell'ambito di una visita di assunzione, possa essere considerato legittimo, tenuto conto che le restrizioni ai diritti fondamentali possono essere apportate solo se rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti.

In particolare, il TFP identifica come punto di riferimento al riguardo l'art. 8, n. 2, della CEDU, ai sensi del quale l'ingerenza di un'autorità pubblica nella vita privata può essere giustificata solo nella misura in cui sia prevista dalla legge, persegua uno o più obiettivi tassativamente elencati dalla norma e si riveli necessaria per conseguire tale o tali obiettivi⁴⁰.

Al riguardo il TFP, richiamata la sentenza della Corte X c. Commissione⁴¹ e ribadito come il diritto alla tutela della sfera privata, sancito dall'art. 8 della CEDU, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione, precisa preliminarmente come esso *"comporta in particolare il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute"* (punto 111).

Ciò affermato, il TFP rileva come *"il trasferimento a terzi, compresa un'altra istituzione, di dati personali relativi allo stato di salute di una persona raccolti da un'istituzione costituisce di per sé un'ingerenza nella vita privata dell'interessato, quale che sia l'ulteriore utilizzazione delle informazioni così comunicate"* (punto 112).

Dopo un'approfondita analisi, il TFP conclude pertanto nel senso che il trattamento successivo di dati medici, ai fini di accertare l'idoneità di un candidato ad esercitare funzioni all'interno dell'istituzione che ha bandito la procedura di selezione, costituisce una finalità diversa rispetto a quella per la quale i dati sono stati raccolti inizialmente e deve pertanto ritenersi illegittimo in mancanza del consenso dell'interessato.

III.6. La sentenza Scaramuzza

La pronuncia della Corte affronta il tema delle legittimità dell'acquisizione, da parte dell'istituzione di cui l'individuo è funzionario, di informazioni che rientrano nella sfera della vita privata al fine di determinare l'entità dei compensi spettanti ai dipendenti che prestano servizio in un paese terzo (DSPT)⁴².

Nella fattispecie in esame la signora Scaramuzza, dipendente della Commissione europea, veniva in un primo tempo assegnata alla delegazione permanente della Commissione a Oslo e, successivamente, all'ufficio della Commissione di New York.

La Commissione versava tuttavia alla signora Scaramuzza solo l'80% della retribuzione di sua spettanza nella moneta della sede dello Stato di servizio con applicazione del coefficiente correttore, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, allegato X, dello Statuto, non ritenendo che sussistessero i presupposti per il versamento nella moneta del paese della sede di servizio in misura superiore a tale percentuale.

La limitazione all'80% della retribuzione veniva giustificata dalla Commissione, ai sensi dell'allegato X dello Statuto, in considerazione della circostanza che, i DSPT non devono affrontare né le spese di alloggio né quelle sanitarie, queste ultime poste invece parzialmente a carico dei dipendenti che prestano servizio presso la sede delle istituzioni dell'Unione.

⁴⁰ TFP, sentenza 5 luglio 2011, causa F-46/09, cit., punti 112-114.

⁴¹ Cit., *supra*, III.4.

⁴² CGUE, sentenza del 20 ottobre 1994, causa C-76/93 P, Scaramuzza, ECLI:EU:C:1994:371.

A norma di Statuto, i DSPT beneficiano, infatti, di un'integrale copertura delle spese mediche e l'istituzione di appartenenza mette a loro disposizione un adeguato alloggio, ovvero rimborsa loro le spese di albergo.

La riduzione della retribuzione spettante al DSPT si giustifica pertanto sulla base di una presunzione di stima dei costi che un dipendente al servizio dell'Unione potrebbe spendere nel suo luogo di servizio per l'alloggio e le spese mediche.

La signora Scaramuzza contesta che per poter ottenere più dell'80% della retribuzione di propria spettanza, il DSPT debba presentare domanda motivata (che giustifichi le ulteriori spese che il DSPT deve sostenere), in quanto ciò costituirebbe per il dipendente un'ingerenza nella vita privata, senza corrispondere ad alcun bisogno sociale imperativo ai sensi dell'art. 8 della CEDU.

Il Tribunale ha peraltro concluso che la ricorrente non ha dimostrato di essere stata costretta a fornire una motivazione talmente dettagliata da costituire una violazione del diritto fondamentale rispetto alla vita privata, riconoscendo implicitamente che qualora l'istituzione avesse preteso di acquisire elementi conoscitivi di eccessivo dettaglio sulla natura e tipologia delle spese sostenute dal DSPT, tale ingerenza sarebbe stata ritenuta illegittima per violazione del diritto al rispetto della vita privata.

III.7. La sentenza CF contro Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

La causa instaurata davanti al Tribunale della funzione pubblica contro l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ha per oggetto la richiesta dell'annullamento del provvedimento con il quale l'AIPN ha risolto il contratto d'impiego di un agente temporaneo nelle more di un congedo per malattia⁴³.

La ricorrente impugna il provvedimento di risoluzione del contratto, motivato dall'AIPN per il protrarsi oltre i termini previsti dalla normativa applicabile del termine di congedo per malattia remunerato e in considerazione dell'impossibilità dell'agente di riprendere servizio.

La vicenda, particolarmente complessa e delicata per le caratteristiche delle circostanze fattuali, assume rilevanza ai fini di questo studio, in quanto la ricorrente, nel contestare la legittimità del provvedimento impugnato, lamenta, fra l'altro, di essere stata vittima di molestie sul luogo di lavoro per il deteriorarsi del rapporto di lavoro che la ricorrente avrebbe patito in conseguenza di una relazione sentimentale instaurata dalla dipendente con un proprio collega.

L'indebita ingerenza dell'AIPN, con conseguente lesione del diritto alla rispetto della vita privata, e quindi in violazione dell'art. 7 della Carta e dell'art. 8 della CEDU, si sarebbe concretizzata, secondo la tesi fatta valere dalla ricorrente, nella richiesta rivolta dall'AIPN di sottoscrivere una dichiarazione attestante di non aver instaurato alcuna relazione intima con il proprio collega di lavoro.

Nel caso di specie, tuttavia, il TFP ha ritenuto che la richiesta fosse giustificata e che quindi l'ingerenza fosse da ritenersi legittima ai sensi dell'art. 52 della Carta, essendosi l'AIPN determinata a richiedere tale dichiarazione sulla base del fatto che la ricorrente non avesse mai contestato di aver intrattenuto una relazione intima con il collega e che tale relazione avesse avuto ripercussioni negative all'interno del dipartimento al quale non solo entrambi

⁴³ TFP, sentenza del 19 giugno 2013, causa F-40/12, CF c. AESA, ECLI:EU:F:2013:85.

svolgevano le proprie funzioni, circostanza peraltro portata a conoscenza dell'AIPN e confermata dal marito della ricorrente, anch'egli dipendente di AESA nello stesso dipartimento.

III.8. La sentenza Digital Rights Ireland

La vicenda processuale trae origine da una controversia promossa davanti all'High Court irlandese, avente ad oggetto la contestazione di legittimità della direttiva 2006/24⁴⁴ (c.d. direttiva "Frattini"), nonché di una serie di misure legislative e amministrative contenute nella disciplina nazionale di recepimento⁴⁵, che impone ai fornitori di servizi di telefonia di conservare i dati relativi al traffico e all'ubicazione dell'utente per un lasso di tempo specificato dalla legge a fini di prevenzione, accertamento, indagini o perseguimento dei reati e di protezione della sicurezza.

Analoga controversia era stata instaurata in Germania, riguardo all'analogo potere attribuito alle autorità tedesche dalle norme di recepimento della medesima direttiva.

In discussione la raccolta generalizzata e la conservazione per un lungo periodo di dati relativi a un numero illimitato di persone, con esposizione delle stesse a rischio elevato di vedere i loro dati raccolti e conservati con indebita ingerenza nella loro vita privata, per l'assenza di elementi e di comportamenti che giustificano la raccolta e la conservazione dei dati che li riguardano.

Le disposizioni introdotte dalla direttiva erano, infatti, volte a garantire la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, dei dati riguardanti l'ubicazione e di quelli necessari all'identificazione dell'abbonato, per fini di accertamento e repressione dei reati.

La Corte peraltro rileva come nonostante i dati raccolti non attingano al contenuto delle conversazioni, essi devono ritenersi comunque idonei a fornire indicazioni importanti sulle comunicazioni intrattenute da ciascuno, sui loro destinatari e sulla loro frequenza. L'accesso a tali dati, da parte dell'autorità pubblica, comporta dunque – sostiene la Corte – una forte ingerenza nella vita privata dei cittadini, ingenerando peraltro in loro l'idea di essere esposti a una "costante sorveglianza" in quanto la conservazione e il successivo utilizzo dei dati stessi avviene a insaputa dell'interessato.

Se, in linea generale, l'accesso a tali dati può giustificarsi in ragione di un obiettivo d'interesse generale quale, appunto, il contrasto a gravi forme di criminalità e, in definitiva, le esigenze di pubblica sicurezza, la direttiva avrebbe, secondo la Corte, ecceduto i limiti imposti dal principio di (stretta) proporzionalità. Limiti, questi, da valutare secondo uno scrutinio particolarmente rigoroso in ragione della rilevanza del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, che in tal modo viene compresso.

La violazione del principio di proporzionalità deriverebbe – in tal senso prosegue il ragionamento della Corte – dall'aver la direttiva: 1) previsto le misure di conservazione dei dati come applicabili in via indifferenziata e generalizzata "all'insieme degli individui, dei mezzi di comunicazione elettronica e dei dati relativi al traffico, senza che venga operata alcuna differenziazione, limitazione o eccezione in ragione dell'obiettivo della lotta contro i reati gravi"; 2) ommesso di prevedere alcun criterio oggettivo che limiti l'accesso a tali dati per sole esigenze di accertamento di reati "sufficientemente gravi da giustificare una simile ingerenza",

⁴⁴ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, in GUUE del 13 aprile 2006, L 105/54.

⁴⁵ Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005.

ben oltre – dunque – il generico rinvio ai reati gravi definiti da ciascuno Stato membro; 3) omesso di sancire i presupposti sostanziali e procedurali ai quali subordinare l'accesso, da parte delle competenti autorità nazionali, ai dati in esame, in particolare non richiedendo in ogni caso il previo controllo dell'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente; 4) omesso di prevedere criteri necessari a differenziare la durata della conservazione dei dati, limitandosi a stabilirne i soli termini minimi (6 mesi) e massimi (24); 5) omesso di imporre che i dati così acquisiti siano conservati nel (solo) territorio della UE.

Con la sentenza *Digital Rights Ireland*, la Corte ha pertanto dichiarato l'illegittimità della direttiva "Frattini" per violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali ed esigenze di pubblica sicurezza⁴⁶.

III.9. La sentenza Google Spain

La sentenza *Google Spain* segna, nella giurisprudenza della Corte, una delle pietre miliari nella definizione dei limiti all'ingerenza da parte di terzi nella vita privata degli individui⁴⁷.

All'origine della controversia, un reclamo presentato nel 2010 all'Agencia española de protección de datos (Agenzia spagnola di protezione dei dati, AEPD) da un cittadino spagnolo, il signor Mario Costeja González, contro *La Vanguardia* (quotidiano largamente diffuso in Spagna, soprattutto in Catalogna) e contro *Google Spain* e *Google Inc.*

Il signor Costeja González lamentava in particolare la pubblicazione del proprio nome su due pagine del quotidiano *La Vanguardia* di oltre 10 anni prima (gennaio e marzo 1998), rese accessibili attraverso un link mostrato nell'elenco dei risultati fornito dal motore di ricerca di Google ("Google Search") e recanti informazioni relative ad una procedura di vendita all'asta di immobili a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei suoi confronti.

Il sig. Costeja González chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a *La Vanguardia* di sopprimere o modificare le pagine suddette (affinché i suoi dati personali non vi comparissero più) oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati. Dall'altro lato, chiedeva che fosse ordinato a *Google Spain* o a *Google Inc.* di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di *La Vanguardia*.

Il sig. Costeja González affermava in tale contesto che il pignoramento effettuato nei suoi confronti era stato interamente definito da svariati anni e che la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.

L'AEPD ha respinto il reclamo diretto contro *La Vanguardia*, ritenendo che l'editore avesse legittimamente pubblicato le informazioni in questione. Per contro, il reclamo è stato accolto nei confronti di *Google Spain* e *Google Inc.* L'AEPD ha chiesto a queste due società di adottare le misure necessarie per rimuovere i dati dai loro indici e per rendere impossibile in futuro l'accesso ai dati stessi. *Google Spain* e *Google Inc.* hanno proposto due ricorsi dinanzi all'Audiencia Nacional (Spagna), chiedendo l'annullamento della decisione dell'AEPD. È in tale contesto che il giudice spagnolo ha sottoposto una serie di questioni alla Corte di giustizia.

⁴⁶ CGUE, sentenza dell'8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland*, cit.

⁴⁷ CGUE, sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain*, cit.

I quesiti formulati dal giudice di rinvio riguardano l'interpretazione di una serie di disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE⁴⁸.

Limitandoci agli aspetti più strettamente pertinenti al tema affrontato dal presente studio, rileva il quesito posto alla Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 12, lett. b, e all'art. 14, 1 co., lett. a) della direttiva che disciplinano, rispettivamente, i diritti di cancellazione e congelamento dei dati e il diritto di opposizione al loro trattamento.

In particolare, si chiede alla Corte se tali diritti implicino che l'interessato possa rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l'indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona pubblicate su pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti di internet, ove egli reputi che la loro divulgazione possa arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni siano dimenticate, anche quando si tratti di informazioni pubblicate da terzi lecitamente.

La Corte, dopo aver individuato il gestore del motore di ricerca come responsabile di tale trattamento, rileva come, nella misura in cui l'attività di un motore di ricerca si aggiunga a quella degli editori di siti web e possa incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca deve garantire, nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività rispetti le disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali.

Inoltre, l'effetto dell'ingerenza nei diritti della persona risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute negli elenchi di risultati carattere ubiquitario. Tenuto conto della sua potenziale gravità, una simile ingerenza non può, secondo la Corte, essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore del motore di ricerca nel trattamento dei dati.

In determinate condizioni, il gestore del motore di ricerca può quindi essere obbligato – in tal senso l'interpretazione della Corte – a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona. Tale obbligo può esistere anche nell'ipotesi in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle suddette pagine web, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita.

Infatti, poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, ad avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati a avere accesso a quest'ultima, la Corte osserva come sia necessario ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona interessata, e segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali.

La Corte rileva in proposito che, se indubbiamente i diritti della persona interessata prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico

⁴⁸ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cit.

a ricevere tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

Infine, interrogata sulla questione se la direttiva consenta alla persona interessata di chiedere che dei link verso pagine web siano cancellati da tale elenco di risultati per il fatto che detta persona desideri che le informazioni ivi figuranti relative alla sua persona siano oggetto di «oblio» dopo un certo tempo, la Corte rileva che, qualora si constati, in seguito a una richiesta della persona interessata, che l'inclusione di tali link nell'elenco è, allo stato attuale, incompatibile con la direttiva, le informazioni e i link figuranti in tale elenco devono essere cancellati. La Corte osserva al riguardo che anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta nel caso in cui, tenuto conto dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, tali dati risultino inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo trascorso.

La Corte aggiunge che, nel valutare una domanda di questo tipo proposta dalla persona interessata contro il trattamento realizzato dal gestore di un motore di ricerca, occorre verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che le informazioni in questione riguardanti la sua persona non vengano più, allo stato attuale, collegate al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome.

Qualora si verifichi un'ipotesi siffatta, i link verso pagine web contenenti tali informazioni devono essere cancellati da tale elenco di risultati, a meno che sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, giustificanti un interesse preminente del pubblico ad avere accesso, nell'ambito di una ricerca siffatta, a dette informazioni.

La Corte precisa che la persona interessata può rivolgere domande siffatte direttamente al gestore del motore di ricerca, che deve in tal caso procedere al debito esame della loro fondatezza.

Qualora il responsabile del trattamento non dia seguito a tali domande, la persona interessata potrà adire l'autorità di controllo o l'autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ordinino a detto responsabile l'adozione di misure precise conseguenti.

Viene così sancito il principio che il trattamento di dati, inizialmente lecito, può divenire con il tempo incompatibile con la direttiva qualora tali notizie non siano più necessarie in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate.

L'interessato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Carta, potrà in tal caso chiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati se inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti alle finalità del trattamento, facendo valere il c.d. diritto all'oblio.

La Corte riconosce dunque che in fattispecie analoghe a quella dedotta in giudizio, i diritti fondamentali del singolo – quale quello alla riservatezza ed al rispetto della vita privata – prevalgono non solo sull'interesse economico di un operatore commerciale (i.e.: il gestore del motore di ricerca) ma anche su quelli di un pubblico più vasto, quando la divulgazione della notizia non appaia più di interesse generale.

III.10. La sentenza Schrems

Un'altra significativa sentenza ai fini della individuazione dei limiti che le autorità pubbliche (e i terzi) devono rispettare quando ingeriscono nella vita privata dell'individuo è quella pronunciata nella causa Schrems⁴⁹.

La sentenza Schrems, pronunciata nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale, affronta anch'essa il tema della sfera di protezione della vita privata dell'individuo con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il sig. Schrems lamentava davanti al Commissario irlandese per la tutela dei dati personali la violazione dei propri in relazione al trasferimento dei dati personali che lo riguardavano da Facebook Ireland a Facebook USA, esponendoli così ad un accesso indiscriminato da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza (NSA), in violazione degli standard di tutela volti ad assicurare un livello di protezione adeguato, al rispetto dei quali risulta subordinato il trasferimento di detti dati al di fuori dell'Unione europea.

Quel che rileva, ai fini del presente studio, è l'affermazione da parte della Corte del principio per cui si deve ritenere che una normativa che consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche pregiudichi il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, come garantito dall'articolo 7 della Carta.

In particolare, osserva la Corte, la protezione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata a livello dell'Unione richiede che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali operino entro i limiti dello stretto necessario.

Tuttavia, prosegue il ragionamento dei giudici di Lussemburgo, non può ritenersi limitata allo stretto necessario una normativa che autorizzi in maniera generale la conservazione di tutti i dati personali di tutte le persone i cui dati sono stati trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti senza alcuna distinzione, limitazione o eccezione a seconda dell'obiettivo perseguito e senza che sia previsto alcun criterio oggettivo che permetta di delimitare l'accesso delle autorità pubbliche ai dati e il loro uso ulteriore a fini precisi, rigorosamente ristretti ed idonei a giustificare l'ingerenza che sia l'accesso sia l'utilizzazione di tali dati comporta.

Viene così ribadito e definitivamente consacrato il principio, già affermato nella sentenza Digital Rights Ireland, in forza del quale le ingerenze e le limitazioni relative al diritto al rispetto della vita privata dell'individuo possono eccezionalmente ritenersi legittime solo e nei limiti in cui concorrano cumulativamente tutti i requisiti previsti dalla Carta, vale a dire: siano previste dalla legge, siano necessarie e proporzionate rispetto alla finalità perseguita e tali da giustificare il sacrificio imposto al diritto individuale.

III.11. La sentenza Puškár

La sentenza resa dalla Corte nel caso Puškár affronta il tema se sia possibile interpretare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, sancito all'articolo 7, e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sancito all'articolo 8 della Carta, nel senso che uno Stato membro non può, senza il consenso della persona interessata, compilare elenchi riservati di dati personali di persone fisiche che rivestono funzioni direttive fittizie

⁴⁹ Sentenza della Corte del 6 ottobre 2015, causa C-362/14, Schrems, cit.

presso determinate persone giuridiche, e ciò ai fini della riscossione delle imposte, nonché di lotta alle frodi fiscali⁵⁰.

La Corte risponde ai quesiti interpretativi sollevati dal giudice di rinvio (la Corte suprema slovacca) rilevando come rientri nelle competenze del giudice di rinvio verificare se la redazione dell'elenco controverso sia necessaria all'espletamento dei compiti di interesse pubblico di cui al procedimento principale, tenendo conto, in particolare della finalità esatta della redazione dell'elenco controverso, degli effetti giuridici a cui sono sottoposte le persone che vi sono iscritte e del carattere pubblico o meno di tale elenco.

Al riguardo, ammonisce la Corte, occorre fare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità.

Con un esplicito richiamo alla propria giurisprudenza (*Tele2 Sverige*⁵¹), la Corte ribadisce infatti che *“la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata a livello dell'Unione esige, infatti, che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali intervengano entro i limiti dello stretto necessario”*.

⁵⁰ CGUE, sentenza del 27 settembre 2017, causa C-73/16, Puškár, ECLI:EU:C:2017:725.

⁵¹ CGUE, sentenza del 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Tele2 Sverige*, cit.

IV. La natura del diritto al rispetto della vita privata

IV.1. Diritto assoluto o diritto relativo?

Dalle considerazioni svolte nelle pagine che precedono, appare con assoluta evidenza come il diritto al rispetto della vita privata, ancorché annoverato fra i principali diritti fondamentali dell'individuo (le norme che ne prevedono la tutela sono collocate fra i primissimi articoli sia della CEDU sia della Carta), non possa considerarsi un diritto assoluto.

Tale affermazione è corroborata non solo dalla già ricordata esplicita previsione contenuta nell'art. 52 della Carta, che prevede espressamente che l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta può essere soggetto a limitazioni, ma anche dalla ormai consolidata giurisprudenza formatasi in materia, grazie ai reiterati interventi interpretativi sia della Corte europea dei diritti dell'uomo sia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'art. 52 subordina tuttavia la possibilità di imporre limitazioni al riconoscimento dei diritti sanciti dalla Carta alla riserva di legge e al rispetto del principio di proporzionalità e necessità.

Le eventuali limitazioni potranno tuttavia essere apportate solo laddove si rivelino necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione ovvero all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

La riserva di legge, che riveste una funzione di garanzia generale, induce a ritenere che la stessa debba interpretarsi nel senso che eventuali limitazioni possano essere previste solo con atti adottati dall'Unione europea aventi efficacia diretta e vincolante.

Meno certo – secondo autorevole dottrina (Pocar, 2014) – è che l'Unione europea possa imporre limitazioni all'esercizio di diritti con atti non provvisti di efficacia immediata, lasciando un margine di discrezionalità agli Stati membri nella decisione concreta delle misure restrittive, salva l'ipotesi in cui l'atto delle istituzioni sia dotato di tale precisione da equivalere a una norma dettagliata sostanzialmente vincolante in tutti i suoi elementi.

In ogni caso, come evidenziato dall'ormai copiosa giurisprudenza della Corte, le limitazioni imposte al diritto al rispetto della vita privata, ma analoga considerazione vale per gli altri diritti fondamentali, non possono essere tali da snaturare la portata e la protezione del diritto riconosciuto all'individuo.

Le eventuali limitazioni apportate ai diritti e alle libertà garantite devono inoltre rispettare i principi di proporzionalità e di necessità.

Si tratta di applicazione di principi di interesse generale, che come tali, vengono individuati come parametri di legittimità in molte norme di diritto derivato, la cui applicazione è suscettibile di ledere il diritto alla riservatezza. Si vedano, per tutte, da ultimo, le disposizioni introdotte dal recente regolamento sulla protezione dei dati personali.

Il test di necessità e di proporzionalità al quale devono essere sottoposte tutte le disposizioni la cui applicazione comporti un sacrificio del diritto individuale al rispetto della vita privata, impone di verificare che ogni restrizione si limiti alle misure idonee al perseguimento dello scopo che si intende raggiungere (proporzionalità) e che lo stesso non possa essere raggiunto diversamente (necessità).

Si rivela in ogni caso dirimente, al fine del vaglio di legittimità delle restrizioni apportate e del sacrificio imposto al diritto al rispetto della vita privata, la precisa individuazione dell'interesse pubblico generale ritenuto meritevole di prevalere nel dirimere il conflitto che possa insorgere dalla contrapposizione fra interesse pubblico e interesse privato, ovvero quale diritto debba prevalere nel bilanciamento fra interessi privati contrapposti.

Per completezza di esposizione, va altresì ricordato che – stante il principio generale in forza del quale laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU, fatto salvo il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa (art. 52, n. 3, della Carta) – la Corte di Giustizia, qualora venga richiesta di valutare la legittimità di norme adottate dalle istituzioni dell'Unione ovvero di fornirne l'interpretazione in sede di rinvio pregiudiziale, non potrà prescindere dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dovendo assicurare che la protezione accordata dalla Carta non si collochi a un livello inferiore a rispetto a quello garantito dalla CEDU⁵².

Per quanto riguarda lo scopo perseguito mediante la limitazione di un diritto o di una libertà, esso deve rispondere a finalità di interesse generale dell'UE o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Per finalità di interesse generale devono intendersi sia gli obiettivi fissati in generale nell'art. 3 TUE sia quelli di carattere generale eventualmente fissati in altre norme dei trattati.

Il rispetto dei diritti e delle libertà altrui implica un bilanciamento dei diritti in questione quando l'attribuzione di una portata illimitata ad uno di essi porterebbe al mancato riconoscimento in tutto o in parte di un altro diritto riconosciuto dalla Carta.

Quando nella Carta siano previsti diritti e libertà corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, come nel caso dell'art. 7, la loro portata e il loro significato devono essere determinati con riferimento alla convenzione o, come si esprime l'art. 52, par. 3, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.

Si intende in tal modo assicurare la coerenza fra Carta e CEDU.

L'uguaglianza di significato e portata dei diritti garantiti nella Carta e dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU comporta che particolare rilievo deve essere attribuito alla giurisprudenza CEDU anche nell'interpretazione dei diritti garantiti dalla Carta.

A sua volta, il compito di assicurare che ai corrispondenti diritti della Carta siano attribuiti lo stesso significato e la stessa portata ricade in ultima istanza sulla CGUE, che ha competenza esclusiva per l'interpretazione dei trattati e degli atti che ad essi si ricollegano.

L'affermato principio di uguaglianza del significato e della portata dei diritti della Carta e di quelli corrispondenti della CEDU si riferisce a uno standard minimo di protezione dei diritti, nel senso che tale principio non preclude che il diritto dell'Unione europea conceda una protezione più ampia.

Va infine ricordato come, secondo le Spiegazioni relative all'art. 52, la Carta lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di ricorrere all'articolo 15 della CEDU, e quindi di derogare ai diritti sanciti dalla CEDU (e, conseguentemente, ricorrendo il principio di eguaglianza, a quelli sanciti dalla Carta), in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, quando gli Stati agiscono nell'ambito della difesa in caso di guerra o nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico, conformemente alle responsabilità loro riconosciute dall'articolo 4, par. 1, del TUE e dagli articoli 72 e 347 del TFUE.

⁵² Le Spiegazioni danno un elenco delle disposizioni della Carta che corrispondono a quelle della CEDU, senza peraltro escludere che l'evoluzione del diritto, della legislazione e dei trattati possano portare a risultati diversi. Secondo questo elenco fra gli articoli che hanno significato e portata identici figura l'art. 7 (art. 8 CEDU).

IV.2. Il bilanciamento di interessi contrapposti

Abbiamo visto come i diritti che qui vengono in rilievo non possano considerarsi assoluti né incondizionati, prospettandosi invece frequentemente la necessità di operare un equo bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto all'informazione, ovvero tra il diritto del singolo individuo al rispetto della vita privata e il diritto all'incolumità fisica di una categoria più vasta di individui che l'ordinamento giuridico deve tutelare.

Numerose e diverse le finalità che possono giustificare ingerenze da parte dell'autorità pubblica nella vita privata dei cittadini. Si pensi, tra le altre, alle misure adottate nell'obiettivo di garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati, la tutela della salute e la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

L'aspetto più delicato allora è quello che si riferisce alla definizione del margine di apprezzamento attribuito agli Stati nel giudizio di prevalenza in sede di attuazione di diritti egualmente garantiti.

Non vi è dubbio che gli Stati non possano essere privati di tale margine di apprezzamento, nel rispetto del principio della sovranità nazionale.

Tuttavia, la Corte di giustizia, pur riconoscendo il potere di cui godono gli Stati al riguardo ed avendo un margine di intervento limitato (Anrò, 2010), può essere richiesta di intervenire ogniqualvolta sia messo in discussione il rispetto dei limiti imposti dal Trattato.

E così la Corte non ha perso l'occasione per affermare che il principio di stretta proporzionalità, che può giustificare limitazioni ai diritti fondamentali qualora vengano in considerazione esigenze di pubblica sicurezza, non può delinarsi in astratto e in maniera indifferenziata rispetto a qualsiasi reato ma, al contrario, esige una differenziazione attentamente modulata in base al tipo di delitto, alle esigenze investigative, alla tipologia dei dati e delle informazioni da acquisire e dei mezzi di comunicazione utilizzati. In ogni caso, ammoniscono i giudici di Lussemburgo, non può essere derogato il rispetto di alcune garanzie fondamentali, quali, in particolare, la subordinazione di tali limitazioni all'autorizzazione di un'autorità terza quale l'autorità giudiziaria (nel nostro ordinamento preferibilmente l'organo giudicante) o comunque un'autorità amministrativa indipendente⁵³.

Ancora, sempre la Corte, nel caso Google Spain⁵⁴, recependo gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha ricordato come la nozione di necessità implichi che l'ingerenza risponda ad un "bisogno sociale imperativo" e che sia "proporzionata" agli "obiettivi legittimi" perseguiti dalle autorità.

Nell'operare il bilanciamento degli interessi contrapposti occorrerà allora riconoscere come il rischio di un danno provocato dai contenuti e dalle informazioni virtuali al rispetto della vita privata sia certamente superiore a quella della violazione della libertà di stampa, il che giustifica come la valutazione in merito alla riproduzione di materiale informativo da parte dei diversi media (segnatamente la carta stampata e internet) debba essere diversificata.

E' evidente, peraltro, come la portata della discrezionalità insita nel bilanciamento degli interessi contrapposti non possa essere definita a priori, ma sia per sua natura variabile, in relazione ai numerosi fattori che devono essere presi in considerazione, quali la natura del

⁵³ V., in tal senso, CGUE, sentenza dell'8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland, cit.

⁵⁴ CGUE, sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain, cit.

diritto in questione, la sua rilevanza per la persona interessata, la natura dell'ingerenza e lo scopo della stessa.

Per contro, il margine di variabilità si rivelerà tanto più limitato quanto più rilevante è il diritto in questione, dovendo comunque garantire al singolo individuo l'effettivo godimento dei diritti fondamentali che gli vengono riconosciuti.

V. Conclusioni

Sono passati oltre cent'anni dalla pubblicazione dell'articolo in cui due studiosi americani denunciavano come "[i]nvenzioni e tecniche commerciali recenti", quali "le fotografie e giornali [avessero] invaso i sacri recinti della vita privata e domestica", invocando l'adozione di misure da "intraprendere per la tutela della persona" (Warren e Brandeis, 1890).

Come sottolineato dall'avvocato generale nelle conclusioni presentate nella causa Google Spain, il processo di progressiva digitalizzazione delle informazioni e, in particolare l'avvento e la diffusione di internet hanno rivoluzionato le nostre vite, rendendo accessibile, all'istante e su scala globale, qualsiasi tipo di contenuto che comprenda dati personali, che si tratti di testi o di materiali audiovisivi.

Se ciò ha da un lato contribuito alla diffusione e alla ricezione di informazioni a beneficio dei consumatori, delle imprese e della società in generale, "ciò ha dato origine a situazioni senza precedenti, nelle quali occorre trovare un equilibrio tra più diritti fondamentali, come la libertà di espressione, la libertà di informazione e la libertà di impresa da un lato, e la tutela dei dati personali e della riservatezza degli individui dall'altro"⁵⁵.

Siamo tutti quotidianamente esposti ad una miriade di procedure automatizzate che acquisiscono e conservano dati e informazioni relative ai nostri comportamenti e alle nostre relazioni interpersonali (si pensi solo alla costante diffusione delle telecamere di sorveglianza, all'uso generalizzato di strumenti di pagamento elettronici, alla telefonia mobile, al controllo degli accessi negli edifici pubblici e privati, ecc.).

L'esigenza di tutelare il diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata si configura tuttavia ormai non come diritto assoluto ma come diritto individuale, che tollera limitazioni in quanto tale, laddove vengano in considerazione interessi pubblici da contemperare, purché il sacrificio imposto al diritto individuale sia proporzionato rispetto alla tutela di interessi di carattere generale e le limitazioni siano tali da non snaturare la portata del diritto alla riservatezza riconosciuto al singolo individuo.

La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (e di quella di Strasburgo) hanno svolto un ruolo fondamentale nel definire la portata e l'estensione del diritto alla riservatezza, tanto che oggi, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza e in attesa degli orientamenti interpretativi che avranno ad oggetto le norme di più recente adozione, possiamo ritenere che l'ordinamento dell'Unione europea sia uno dei più avanzati nella definizione di un contesto normativo di tutela della riservatezza e nel bilanciamento dei diritti riconosciuti all'individuo con quelli derivanti dal perseguimento di interessi di carattere generale, a tutela della collettività.

Nondimeno, come enfatizzato da autorevole dottrina (Rodotà, 2012), è proprio nel mondo della rete, dove i potentati economici si strutturano come detentori di poteri incontrollabili, che occorre affermare la supremazia dei diritti fondamentali, anche per escludere forme di "bilanciamento" degli interessi che, nella sostanza, si traducano nella prevalenza di quello materialmente più forte o più strutturato.

A tre anni di distanza dall'approvazione di una strategia per il mercato unico digitale⁵⁶, nelle conclusioni adottate nel corso della riunione celebratasi il 22 marzo 2018, il Consiglio europeo

⁵⁵ In tal senso, v. le conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen presentate il 25 giugno 2013 nella causa C-131/12, Google Spain, cit.

⁵⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia per il mercato unico digitale in Europa. Bruxelles, 6 maggio 2015, cit.

ha sollecitato un dibattito nell'ambito dell'agenda dei capi di Stato e di governo sulla tutela della vita privata dei cittadini e dei dati personali e su altre questioni relative all'Europa digitale, compresa l'adozione di tutti gli strumenti legislativi che istituiscono il mercato unico digitale.

La Commissione, accogliendo tale invito ha recentemente presentato una comunicazione⁵⁷ che illustra una serie di azioni concrete che dovranno essere intraprese dall'Unione europea per garantire la piena protezione della vita privata e dei dati personali dei cittadini.

Tra le priorità indicate figura l'adozione delle norme sulla riservatezza digitale, ritenute essenziali al fine di assicurare il diritto di ciascuna persona al rispetto delle proprie comunicazioni, sia *online* che *offline*, e la promozione di *"un'azione normatrice di livello mondiale in materia di protezione dei dati personali, cibersicurezza, neutralità della rete ed equità e responsabilità nell'economia delle piattaforme"*.

⁵⁷ Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Completare un mercato unico digitale sicuro per tutti. Contributo della Commissione alla riunione informale dei leader dell'UE sulla protezione dei dati e il mercato unico digitale, Sofia 16 maggio 2018, Bruxelles, 15 maggio 2018, COM (2018) 320 final.

Indice delle fonti normative citate

Unione europea

1. Fonti di diritto primario

Articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, in GUUE del 7 giugno 2016, C 202 (versione consolidata)

Articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in GUUE del 26 ottobre 2012, C 326)

2. Fonti di diritto derivato

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in GUCE, 23 novembre 1995, L 281/31

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in GUCE del 2 dicembre 2000, L 303/16

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in GUCE del 12 gennaio 2001, L 8/1

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in GUCE del 31 luglio 2002, L 201/37

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in GUUE del 30 settembre 2004, L 304/12

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in GUUE del 13 dicembre 2005, L 326/13

Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, in GUUE del 13 aprile 2006, L 105/54

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, in GUUE del 10 dicembre 2007, L 324/121

Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE, in GUCE del 27 maggio 2014, L 158/1.

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in GUUE del 4 maggio 2016, L 119/1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 gennaio 2017 relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche), COM(2017) 10 final

Consiglio d'Europa

Articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Articolo 1o della Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, n. 164, firmata a Oviedo il 4 aprile 1987

Organizzazione delle Nazioni Unite

Articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani

Elenco delle sentenze citate

Corte di giustizia dell'Unione europea

- Sentenza del 12 dicembre 1969, causa C-29/69, Erich Stauder, ECLI:EU:C:1969:57
- Sentenza del 26 giugno 1980, causa C-136/79, National Panasonic (UK) Limited, ECLI:EU:C:1980:169
- Sentenza dell'8 aprile 1992, causa C-62/90, Commissione c. Germania, ECLI:EU:C:1992:169
- Sentenza del 5 ottobre 1994, causa C-404/92P, X c. Commissione, ECLI:EU:C:1994:361
- Sentenza del 20 ottobre 1994, causa C-76/93 P, Scaramuzza, ECLI:EU:C:1994:371
- Sentenza del 29 giugno 2010, causa C-28/08 P, Bavarian Lager, ECLI:EU:C:2010:378
- Sentenza del 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, McB., ECLI:EU:C:2010:582
- Sentenza del 9 novembre 2010, causa C-92/09, Volker und Markus Schecke and Eifert, ECLI:EU:C:2010:662
- Sentenza del 15 novembre 2011, causa C-256/11, Dereci et al., ECLI:EU:C:2011:734
- Sentenza dell'8 aprile 2014, in cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238
- Sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain, ECLI:EU:C:2014:317
- Sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406
- Sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-362/14, Schrems, ECLI:EU:C:2015:650
- Sentenza del 17 dicembre 2015, causa C 419/14, WebMindLicenses Kft., ECLI:EU:C:2015:832
- Sentenza del 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970
- Sentenza del 27 settembre 2017, causa C-73/16, Puškár, ECLI:EU:C:2017:725
- Sentenza del 5 giugno 2018, causa C-673/16, Coman e a., ECLI:EU:C:2018:385

Corte europea dei diritti dell'uomo

- Sentenza del 7 novembre 2013, Vallianatos e a. c. Grecia, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109
- Sentenza del 14 dicembre 2017, Orlandi e a. c. Italia, CE:ECHR:2017:1214JUD002643112

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

- Sentenza del 5 luglio 2011, causa F-46/09, V c. Parlamento Europeo, ECLI:EU:F:2011:101
- Sentenza del 19 giugno 2013, causa F-40/12, CF c. AESA, ECLI:EU:F:2013:85

Tribunale di primo grado delle Comunità europee

- Sentenza del 18 settembre 1992, cause riunite T-121/89 e T-13/90, X c. Commissione, ECLI:EU:T:1992:96

Bibliografia

ANRÒ I (2010), Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in: La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario: atti dell'Incontro di studio tra i giovani cultori delle materie internazionalistiche, 7. edizione, Torino 9-10 ottobre 2009; Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 7-28

AULETTA TA (1978), Riservatezza e tutela della personalità, Giuffrè, Milano, 1978

BENNETT CJ, RAAB CD (2006), The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, II ed., MIT Press, Cambridge MA

BERNAL P (2014), Internet Privacy Rights - Rights to Protect Autonomy, Cambridge University Press, Cambridge

BOLOGNINI L, PELINO E, BISTOLFI C (2016), Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina, Giuffrè, Milano

BOURKE U. (1980), Case 136/79, National Panasonic (UK) Limited v. Commission of the European Communities. Judgement of 26 June 1980, in 17 Common Market Law Review, pp. 553-560

BRIN D (1998), The transparent society: Will technology force us to choose between privacy and freedom?, Perseus Books, New York

BUTTARELLI G (1997), Banche dati e tutela della riservatezza, Giuffrè, Milano

CAMENISCH J, FISCHER-HUBNER S, RANNENEKBERG K (2015), Privacy and Identity Management for the Future Internet in the Age of Globalization, Springer, London

CAMPIGLIO C (2014), Commento all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in POCAR F, BARUFFI MC, Commentario breve ai trattati dell'Unione europea, II ed., Cedam, Padova, pp. 1678-1682

CATALANO N (1970), Nota a sentenza del 12 dicembre 1969, causa C-29/69, in Il Foro italiano, IV, pp. 205-206

CHEUNG ASJ, WEBER HR (Eds.) (2015), Privacy and Legal Issues in Cloud Computing, Edward Elgar Pub, Northampton

COUSSIRAT-COUSTERE V (1995), Art. 8 § 2, in PETTITI L-E, DECAUX E, IMBERT P-H, La Convention Européenne des droits de l'homme, Commentaire article par article, Dalloz, Parigi, pp. 323-354

CURICCIATI L (2017), Diritto alla riservatezza e sicurezza nella giurisprudenza delle Corti costituzionali e sovratatali europee. Il caso della Data Retention Directive, in Democrazia e sicurezza, n. 2, pp. 89-124

D'ARIENZO MC (2015), I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio, in Federalismi, n. 2/2015, pp. 2-31

DE SENA P (2016), Proportionality and Human Rights in International Law: Some ... "Utilitarian" Reflections, in Rivista di diritto internazionale, pp. 1009-1025

DI FEDERICO G (Ed.) (2011), The EU Charter of Fundamental Rights: From Declaration to Binding Instrument, Springer London

FINOCCHIARO G (a cura di) (2017), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Zanichelli, Bologna

- FINOCCHIARO G (2015), La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5/2015, pp. 779-799
- FUMAGALLI MERAVIGLIA M (2015), *Diritto alla riservatezza e progresso tecnologico: coesistenza pacifica o scontro di civiltà?*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
- GONZALES FUSTER G (2014), *The emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU*, Springer, Dordrecht
- MAYER-SCHONBERGER V, CUKIER K (2013), *Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think*, John Murray, London
- MOEREL L, PRINS C (2016), *Privacy for the homo digitalis. Proposal for a New Regulatory Framework for Data Protection in the Light of Big Data and the Internet of Things*, Wolters Kluwer, Amsterdam
- MORBIDELLI G (2006), La tutela dei diritti tra Corte di Lussemburgo e Corte costituzionale, in *Una Costituzione per l'Unione europea*, MORBIDELLI G, DONATI F (a cura di), Giappichelli, Torino, pp. 9-61
- PANUNZIO S (2005), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, in PANUNZIO S (a cura di) *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Jovene, Napoli, pp. 3-104
- PEERS S, HERVEY T, KENNER J, WARD A (Eds.) (2014), *The EU Charter of Fundamental Rights – A Commentary*, Hart Publishing, Oxford
- PISAPIA A (2018), *La tutela per il trattamento e la protezione dei dati personali*, Giappichelli, Torino
- PIZZETTI F (2016), *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino
- POCAR F (2014), Commento all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in POCAR F, BARUFFI MC, *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, II ed., Cedam, Padova, pp. 1791-1795
- POLLICINO O (2014), Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 4-5, pp. 569-589
- POULLET Y (2018), *Law Facing Information and Communication Technology (ICT) - Conflict or Alliance?* in TRESSAUD A. (Ed.), *Progress in Science, Progress in Society*, Springer, London
- REBOLLO DELGADO L (2008), *Vida privada y protección de datos en la Unión europea*, Dykinson, Madrid
- RODOTÀ S (2012), *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari
- RUSSO C (1995), Art. 8 §1, in PETTITI L-E, DECAUX E, IMBERT P-H, *La Convention Européenne des droits de l'homme, Commentaire article par article*, Dalloz, Parigi, pp. 305-321
- SALVATORE V (2015), La Corte di giustizia restituisce (temporaneamente) agli Stati membri la competenza a valutare l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali soggetti a trasferimento verso gli Stati Uniti, *Studi sull'integrazione europea*, n° 3, pp.623-640
- SORRENTINO F (2005), La tutela multilivello dei diritti, in *Riv. ital. dir. pubbl. comunitario*, pp. 79-98
- STALLA-BOURDILLON S, PHILLIPS J, RYAN MD (Eds.) (2014), *Privacy vs. Security*, Springer, London

SUDRE F (2005), La «construction» par le juge européen du droit au respect de la vie privée, in SUDRE F (dir), *Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, pp. 11-33.

VERMEULEN G, LIEVENS E (Eds.) (2018), *Data Protection and Privacy under Pressure. Transatlantic tensions, EU surveillance, and big data*, Maklu, Antwerp

WARREN SD, BRANDEIS LD (1890), *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5 (Dec. 15, 1890), pp. 193-220.

ZENO-ZENCOVICH V (2001), Art. 8, *Diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in BARTOLE S, CONFORTI B, RAIMONDI G, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, pp. 307-317

Sitografia

Banca dati della Corte europea dei diritti dell'uomo (HUDOC): <http://hudoc.echr.coe.int>

Banca dati diritto dell'Unione europea: <http://eurlex.europa.eu>

Consiglio d'Europa: <http://coe.int>

Corte europea dei diritti dell'uomo: <http://echr.coe.int>

Corte di giustizia dell'Unione europea: <http://curia.europa.eu>

Garante europeo della protezione dei dati: <http://edps.europa.eu>

Unione europea: <http://europa.eu>

Il presente studio fa parte di un progetto più ampio che mira a gettare le basi per comparare il regime giuridico applicabile per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata in diversi ordinamenti giuridici e per confrontare le varie soluzioni che tali ordinamenti prevedono per le sfide che l'"era digitale" comporta per tale diritto.

Il documento esamina, per quanto riguarda l'Unione europea e l'argomento trattati, la legislazione vigente, la giurisprudenza principale e la natura del diritto al rispetto della vita privata. Vengono infine formulate alcune conclusioni sulle sfide summenzionate.

Lo studio si propone di analizzare l'evoluzione storica della tutela del diritto al rispetto della vita privata, in tutti gli ambiti in cui si articola, nonché la portata delle norme introdotte da fonti primarie e di diritto derivato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, lette alla luce della giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia nonché valutate in considerazione delle sfide poste dai processi di progressiva digitalizzazione dei dati e delle informazioni personali.

Questa è una pubblicazione dell'Unità Biblioteca di diritto comparato
EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo.



Carta ISBN 978-92-846-3928-1 | doi:10.2861/93804 | QA-06-18-176-IT-C
PDF ISBN 978-92-846-3927-4 | doi:10.2861/98916 | QA-06-18-176-IT-N